



Assicurazione a vita intera a premio unico e premi unici aggiuntivi con capitale in parte rivalutabile e in parte direttamente collegato a OICR esterni ed ETF

Prodotto: U19FE - ed. 10/2023

Condizioni di assicurazione

Il contratto è redatto secondo le Linee Guida del Tavolo Tecnico "Contratti Semplici e Chiari" coordinato dall'ANIA. I testi delle condizioni di assicurazione sono stati realizzati con l'obiettivo di facilitarne la lettura e la consultazione utilizzando un linguaggio il più possibile semplice e di utilizzo comune. Il testo è stato corredato di alcuni esempi pratici per facilitarne la comprensione dei passaggi più complessi.

Data di realizzazione del documento: 24/10/2023



Indice

DEFINIZIONI.....	3
QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?	6
Art. 1 Oggetto del contratto.....	6
Art. 2 Regole generali di investimento.....	6
Assicurazione principale.....	7
Art. 3 Premi e loro investimento.....	7
Art. 4 Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote di OICR ed ETF.....	8
Art. 5 Clausola di rivalutazione.....	10
Art. 6 Valore del contratto.....	11
Art. 7 Prestazione e garanzia.....	12
Art. 8 Opzione Piano programmato.....	13
Art. 9 Prezzo di riferimento, prezzo di acquisto e prezzo di vendita.....	15
Art. 10 Giorno di riferimento.....	15
Art. 11 Valuta contrattuale.....	16
Servizi connessi all'assicurazione principale.....	17
Art. 12 Clausola di salvaguardia.....	17
Art. 13 Attività di monitoraggio ed aggiornamento degli OICR ed ETF.....	18
Art. 14 Switch.....	20
Art. 15 Servizio opzionale Accumulo.....	23
Art. 16 Servizio opzionale Decumulo.....	23
Art. 17 Servizio opzionale Cedola.....	25
Art. 18 Servizio opzionale Sviluppa.....	26
Art. 19 Servizio opzionale Ribilancia.....	27
Assicurazioni complementari.....	30
Art. 20 Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF.....	30
Art. 21 Maggiorazione in caso di morte da infortunio.....	31
CHE COSA NON È ASSICURATO?	32
Art. 22 Persone non assicurabili.....	32
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	32
Art. 23 Esclusioni e limitazioni.....	32
CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	34
Art. 24 Dichiarazioni.....	34
Art. 25 Richieste di pagamento a Genertellife.....	35
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	36
Art. 26 Limiti e mezzi di versamento del premio.....	36
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	36
Art. 27 Durata.....	36
Art. 28 Conclusione ed entrata in vigore del contratto.....	37
Art. 29 Modifica delle condizioni contrattuali.....	37
COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?	37
Art. 30 Recesso.....	37
SONO PREVISTI RISCATTI?	38
Art. 31 Riscatto.....	38
QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?	40
Art. 32 Costi.....	40
ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO	43
Art. 33 Beneficiario.....	43
Art. 34 Conversione del capitale assicurato in rendita.....	44
Art. 35 Cessione, pegno e vincolo.....	44
Art. 36 Non pignorabilità e non sequestrabilità.....	44
Art. 37 Rinvio alle norme di legge.....	44
Art. 38 Foro competente.....	44
Art. 39 Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali.....	44
ALLEGATO N. 1	45
ALLEGATO N. 2	47
ALLEGATO N. 3	49
ALLEGATO N. 4	53

Definiamo i principali termini utilizzati:

Anno commerciale

Anno inteso considerando convenzionalmente tutti i mesi di 30 giorni per un totale di 360 giorni.

Annualità assicurativa

La prima annualità assicurativa è il periodo tra la data di decorrenza e la prima ricorrenza annuale. Per le annualità assicurative successive è il periodo che intercorre tra due consecutive ricorrenze annuali del contratto.

Appendice

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra Genertellife ed il contraente.

Asset Allocation

Ripartizione percentuale dell'investimento tra le gestioni separate e i singoli OICR ed ETF.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita è stipulata l'assicurazione: i suoi dati anagrafici e gli eventi che si verificano durante la sua vita determinano il calcolo delle prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Benchmark

Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.

Beneficiario

Persona fisica o giuridica a cui sono erogate le prestazioni previste dal contratto di assicurazione.

Capitalizzazione in forma composta

Incremento del capitale assicurato in base al quale il capitale è aumentato delle rivalutazioni maturate, ovvero le rivalutazioni maturate vanno ad aggiungersi al capitale assicurato e a loro volta producono rivalutazione nei periodi successivi.

Comparti

Portafoglio di strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, ecc.) che si differenzia per stile di gestione.

Contraente

Persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione, impegnandosi al versamento del relativo premio.

Data di decorrenza del contratto

Data indicata in polizza come data di inizio per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Distributore

Banca Generali S.p.A., Società soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.

ETF

Acronimo di Exchange Traded Fund; è un particolare fondo d'investimento avente 2 peculiarità: è negoziato in Borsa come un'azione e ha come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice al quale si riferisce (benchmark) attraverso una gestione totalmente passiva.

Gestione separata Ri.Attiva BG e Ri.Alto\$

Portafogli di investimenti gestiti separatamente da altri attivi detenuti da Genertellife, in funzione del cui rendimento si rivalutano le prestazioni del contratto.

Giorno lavorativo

Sono considerati giorni lavorativi per Genertellife tutti i giorni dal lunedì al venerdì eccetto i giorni qui indicati:

1 Gennaio (festivo)	16 Agosto (chiusura aziendale)
6 Gennaio (festivo)	1 Novembre (festivo)
Venerdì Santo (chiusura aziendale)	2 Novembre (chiusura aziendale)
Lunedì dell'Angelo (festivo)	21 Novembre (chiusura aziendale)
25 Aprile (festivo)	8 Dicembre (festivo)
1 Maggio (festivo)	24 Dicembre (prefestivo)
2 Giugno (festivo)	25 Dicembre (festivo)
14 Agosto (prefestivo)	26 Dicembre (festivo)
15 Agosto (festivo)	31 Dicembre (prefestivo)

OICR

Organismo di investimento collettivo UCI e/o UCITS (operante secondo le Direttive Europee) che può essere costituito da singoli comparti.

Polizza

Documento che prova il contratto di assicurazione.

Premio

Importo che il contraente versa a Genertellife.

Proposta di assicurazione

Documento o modulo sottoscritto dal contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta a Genertellife la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Quota

Unità di misura utilizzata per esprimere parte delle prestazioni del contratto.

Rapporti di concambio

Determinazione della quantità di quote che i comparti incorporanti devono riconoscere ai comparti incorporati di una fusione in cambio delle vecchie quote possedute.

Recesso

Diritto del contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

Ricorrenza annuale del contratto

Anniversario della data di decorrenza.

SGR (società di gestione del risparmio)

Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

SICAV

Società di Investimento a Capitale Variabile, avente per oggetto esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta al pubblico di proprie azioni.

Società di revisione

Società diversa da Genertellife, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata.

Switch

Operazione con la quale Genertellife, autonomamente o su richiesta del contraente trasferisce una parte dell'investimento ad altra gestione separata e/o ad altro comparto, o viceversa.

Tracking Error Performance

Misura la differenza, in valore assoluto, tra le fluttuazioni del rendimento di un OICR e/o ETF e le fluttuazioni del rendimento del benchmark scelto.

Tracking Error Volatility

Misura la volatilità della differenza tra il rendimento dell'OICR e/o ETF e il rendimento del benchmark. Un valore della TEV elevata indica una gestione attiva dell'OICR e/o ETF da parte del gestore; al contrario un valore basso di tale parametro evidenzia una gestione passiva dell'OICR e/o ETF.

Valore complessivo netto del comparto

Valore ottenuto sommando le attività presenti nel fondo (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.).

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del comparto dell'OICR, nel giorno di riferimento, per il numero delle quote in circolazione alla stessa data.

Valorizzazione

Determinazione del valore di quote di OICR/ETF.

Volatilità

Livello delle oscillazioni del valore delle quote degli OICR/ETF rispetto al suo valore medio; più le oscillazioni sono elevate, più il rischio/rendimento è elevato.

QUALI SONO LE PRESTAZIONI? QUALI SONO I RISCHI E QUAL È IL POTENZIALE RENDIMENTO?

Art. 1 - Oggetto del contratto

BG STILE LIBERO 50 Plus 2.0 prevede un'**assicurazione principale** per la quale, a fronte dei premi (→ Definizioni) versati dal contraente (→ Definizioni), Genertellife paga al beneficiario (→ Definizioni), in caso di decesso dell'assicurato (→ Definizioni), una prestazione in Euro determinata in parte sulla base della rivalutazione delle somme investite in gestioni separate e in parte sulla base dell'andamento del valore delle quote di uno o più OICR (→ Definizioni) esterni ed ETF (→ Definizioni).

Tale prestazione è integrata con 2 **assicurazioni complementari** (→ artt. 20 e 21).

Art. 2 - Regole generali di investimento

Il contraente può scegliere:

- fino a **2 gestioni separate** denominate **Ri.Attiva BG** e **Ri.Alto\$** (→ Definizioni), espresse rispettivamente in valuta Euro e in valuta Dollaro U.S.A., e
- fino a **40 tra OICR ed ETF**.

Gli OICR compongono 2 linee d'investimento denominate **SMART** ed **EXTRA**, mentre gli ETF compongono la linea d'investimento denominata **ETF**. Per il dettaglio degli OICR e degli ETF selezionati da Genertellife si veda "Universo Investibile" allegato alla proposta di assicurazione (→ Definizioni).

Per ogni operazione di investimento e/o disinvestimento prevista dal contratto, la ripartizione percentuale tra gestioni separate e OICR/ETF (Asset Allocation → Definizioni) deve rispettare le seguenti **regole generali di investimento**:

- minimo 5% nella gestione separata Ri.Attiva BG (se scelta), minimo 10% nella gestione separata Ri.Alto\$ (in assenza di investimento nella gestione separata Ri.Attiva BG) e massimo 50% complessivamente tra le due gestione separate;
 - minimo 50% e massimo 95% in quote di OICR e/o ETF; il contraente, al momento della sottoscrizione del contratto, può attivare il Servizio opzionale "Ribilancia" che prevede un investimento progressivo in quote di OICR e/o ETF, partendo da una ripartizione iniziale del 90% nella gestione separata Ri.Attiva BG e del 10% in OICR e/o ETF, mediante switch automatici verso gli OICR e/o ETF scelti dal contraente, secondo le condizioni di tale Servizio opzionale (→ art. 19).
- per la parte investita in quote di OICR e/o ETF:
 - minimo 80% nella Linea SMART e massimo 20% complessivamente tra le Linee Extra ed ETF, se il totale dei premi versati al netto dei riscatti parziali è inferiore ad Euro 100.000;
 - minimo 50% nella Linea SMART e massimo 50% complessivamente tra le Linee Extra ed ETF, se il totale dei premi versati al netto dei riscatti parziali è almeno pari ad Euro 100.000 ed inferiore ad Euro 500.000;
 - minimo 30% nella Linea SMART e massimo 70% complessivamente tra le Linee Extra ed ETF, se il totale dei premi versati al netto dei riscatti parziali è uguale o superiore ad Euro 500.000.

La singola Linea Extra/ETF non prevede una soglia minima di investimento.

Tali regole sono schematizzate nella tabella che segue:

Parte di investimento in gestioni separate	Parte di investimento in quote di OICR/ETF		
Min. 5% - max. 50%	Min. 50% - max. 95%		
	Linea SMART	Linee EXTRA/ETF	
	Min.80%	Max.20%	Fino a € 100.000 esclusi
	Min.50%	Max.50%	Da € 100.000 a € 500.000 esclusi
	Min.30%	Max.70%	Da € 500.000

Assicurazione principale

Art. 3 - Premi e loro investimento

Il contratto prevede il versamento di:

- un **premio unico iniziale**;
- eventuali **premi unici aggiuntivi**.

Genertellife può **non consentire** il versamento di premi unici aggiuntivi.

Investimento del premio unico iniziale

Il premio unico iniziale viene investito, su indicazione del contraente, nel rispetto delle regole generali di investimento (→ art. 2).

Investimento dei premi unici aggiuntivi

I premi unici aggiuntivi possono essere investiti, su indicazione del contraente, con **2 diverse modalità**:

- secondo il peso di ciascuna componente sul valore del contratto (→ art. 6) presente alla data della richiesta di versamento del premio unico aggiuntivo;
- secondo la ripartizione percentuale tra gestioni separate e singoli OICR e/o ETF indicata dal contraente, in modo tale che l'investimento finale rispetti le regole generali di investimento.

Se è stato attivato il Servizio opzionale "Ribilancia" e non si è ancora concluso il periodo di durata dell'investimento progressivo in quote (→ art. 19), l'unica modalità di investimento prevista è quella descritta alla precedente lettera a).

L'investimento finale:

- nelle gestioni separate, è calcolato come somma del capitale in Euro e in Dollaro U.S.A., quest'ultimo convertito in Euro secondo il tasso di cambio (→ art. 11);
- in OICR ed ETF, è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di riferimento disponibili al momento della richiesta di versamento aggiuntivo.

È consentito investire in OICR e/o ETF non selezionati in precedenza, fatto salvo il rispetto del numero massimo di 40 tra OICR e/o ETF.

Genertellife **non dà seguito** all'operazione richiesta se:

- a) uno o più OICR o ETF interessati dall'operazione non appartiene più all'“Universo Investibile” o non è più collegato al contratto per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio (→ artt. 12 e 13), oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR ed ETF collegabili al contratto.

Lettera di conferma di investimento dei premi

A seguito di ogni investimento, premio unico iniziale e premi unici aggiuntivi, anche derivanti dal servizio opzionale “Accumulo” con frazionamento annuale o semestrale (→ art. 15), Genertellife comunica al contraente entro 10 giorni lavorativi (→ Definizioni) dalla data di valorizzazione (→ Definizioni) delle quote:

- l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito;
- la data di decorrenza (→ Definizioni);
- l'ammontare di Euro investiti nella gestione separata Ri.Attiva BG e/o l'ammontare di Dollari investiti nella gestione separata Ri.Alto\$;
- il numero delle quote attribuite a ciascun OICR e/o ETF scelto ed il loro valore unitario (→ Definizioni), nonché la relativa data di valorizzazione.

In caso di attivazione del servizio opzionale “Accumulo” con frequenza mensile o trimestrale, Genertellife effettua una comunicazione cumulativa per i premi versati in un semestre.

Tali informazioni vengono indicate nella polizza (→ Definizioni) relativamente al premio unico iniziale e nella singola appendice (→ Definizioni) con riferimento ai premi unici aggiuntivi.

Art. 4 - Determinazione del capitale assicurato e calcolo del numero di quote di OICR ed ETF

Capitale assicurato

Ciascuna parte di premio (unico iniziale e unici aggiuntivi) investita nella gestione separata Ri.Attiva BG e nella gestione separata Ri.Alto\$, determina rispettivamente:

- il **capitale assicurato iniziale in Euro**;
- il **capitale assicurato iniziale in Dollaro U.S.A.**, convertito in valuta in base al tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 11).

La somma del capitale in Euro e del capitale in Dollaro U.S.A. costituisce il capitale assicurato.

Tale capitale può subire variazioni in aumento o in diminuzione anche in conseguenza di:

- acquisto di quote di ETF;
- distribuzione di proventi di ETF;
- adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF, come meglio illustrato nel seguito del presente articolo.

Numero di quote di OICR

Ciascuna parte di premio investita in OICR determina un numero di **quote assicurate** calcolato dividendo tale parte di premio per il prezzo di riferimento (→ art. 9) rilevato nel giorno di riferimento (→ art. 10) previsto per il versamento dei premi.

Numero di quote di ETF

Ciascuna parte di premio investita in ETF determina un numero di **quote assicurate** calcolato dividendo tale parte di premio, ridotta di una percentuale pari al costo di negoziazione, per il prezzo di riferimento rilevato nel giorno lavorativo (→ Definizioni) precedente il giorno di riferimento previsto per il versamento del premio.

Acquisto di ETF

Nel giorno di riferimento previsto per il versamento del premio, Genertlife procede all'acquisto delle quote di ETF in numero determinato come sopra, secondo il prezzo di acquisto (→ art. 9) rilevato nel giorno di riferimento.

La differenza tra:

- la parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF, al netto dei costi, e
- il controvalore delle quote di ETF, pari al numero di quote assicurate come sopra determinate moltiplicato per il prezzo di acquisto, maggiorato del costo di negoziazione.

se positiva (cioè il controvalore delle quote di ETF è minore della parte di premio destinata dal contraente all'acquisto di ETF):

- accresce il valore del capitale in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il valore del capitale in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è attribuita al valore del capitale assicurato in gestione separata;

se negativa (cioè se il controvalore delle quote di ETF è maggiore della parte di premio destinata dal contraente all'acquisto di ETF):

- diminuisce il valore del capitale in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il valore del capitale in Dollaro U.S.A., poiché tale differenza è prelevata dal valore del capitale assicurato in gestione separata.



Esempio numero quote assicurate di ETF

A)	B)	$C = A \times (1 - B)$	D)	$E = C / D$
Parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF	Costo di negoziazione	Parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF, al netto dei costi	Prezzo di riferimento	N° di quote assicurate
€ 100.000	0,065%	€ 99.935	€ 93	€ 1.074,57

Esempio determinazione della differenza da compensare all'esito dell'acquisto dell'ETF

F)	$G = (E) \times (F)$	$H = G * (1 + B)$	A) - H)
Prezzo di acquisto	Controvalore delle quote di ETF	Controvalore delle quote di ETF maggiorato del costo di negoziazione	Differenza tra parte di premio destinata dal contraente all'acquisto degli ETF e controvalore delle quote di ETF maggiorato del costo di negoziazione
€ 92,50	€ 99.397,72	€ 99.462,32	€ 537,68

Il capitale complessivo derivante dall'investimento di parte del premio in OICR e ETF è definito **“capitale in quote assicurate”**.

Distribuzione di proventi di ETF

Alcuni ETF sono a distribuzione di proventi. Questi ultimi, al netto delle spese e delle commissioni, comprendono: interessi, dividendi e altre forme di rendimento realizzate dall'ETF.

Genertellife riceve i proventi dalla SICAV (→ Definizioni) sotto forma di dividendi su azioni e li riconosce al contraente investendoli nella gestione separata Ri.Attiva BG, o in mancanza, nella gestione separata Ri.Alto\$. L'investimento avviene con effetto dalla data valuta fornita dalla SICAV a Genertellife.

Dopo ciascun investimento è determinato un capitale in Euro o in Dollaro U.S.A. assicurato iniziale aggiuntivo. Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul c/c utilizzato per il precedente pagamento.

Adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF

Se Genertellife viene informata dalla SICAV che si è verificato un errore nel calcolo del valore della quota di uno o più OICR/ETF, dopo aver ricalcolato il prezzo delle quote, Genertellife provvede al reintegro o all'eventuale recupero, se la posizione risulta attiva, tramite investimento/disinvestimento a valere sulla gestione separata Ri.Attiva BG o, in mancanza, sulla gestione separata Ri.Alto\$.

Se la posizione non risulta più attiva (a seguito di recesso, riscatto totale o pagamento della prestazione), il reintegro avviene tramite bonifico sul c/c utilizzato per il precedente pagamento, e l'eventuale recupero avviene secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Ogni investimento legato ad un reintegro determina un nuovo capitale assicurato iniziale aggiuntivo. Ogni disinvestimento legato ad un recupero determina una riduzione del capitale assicurato.

Art. 5 - Clausola di rivalutazione

BG STILE LIBERO 50 Plus 2.0 prevede la rivalutazione annuale

- del capitale assicurato in Euro e/o in Dollaro U.S.A., investito nella gestione separata Ri.Attiva BG e/o Ri.Alto\$, in base al rendimento delle stesse gestioni, e
- del capitale residuo a seguito del pagamento di ciascuna rata, in caso di esercizio dell'opzione Piano programmato (→ art. 8), in base al rendimento della gestione separata Ri.Attiva BG, secondo i criteri indicati di seguito e nei Regolamenti allegati (→ Allegato 1 e Allegato 2) disponibili anche sul sito **www.bgvita.it**.

Data di rivalutazione

Per tutti i contratti la rivalutazione annuale avviene il 1° gennaio.

Rendimento

Genertellife dichiara ogni anno (→ Definizioni) il rendimento della gestione separata (certificato da una società di revisione → Definizioni), determinato con i criteri indicati nei Regolamenti delle gestioni stesse. L'anno preso a base per il calcolo del rendimento è dato dai 12 mesi che precedono il secondo mese anteriore alla data di rivalutazione.

Esempio

Data di rivalutazione: 1° gennaio 2024

L'anno considerato per il calcolo va dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

Misura annua di rivalutazione

a) Misura annua di rivalutazione del capitale assicurato

È pari al rendimento delle gestioni separate diminuito di un valore trattenuto (→ art. 32), espresso in punti percentuali.

Il valore trattenuto da Genertellife è comprensivo anche del costo per la maggiorazione percentuale prevista per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari.

Può essere negativa; in ogni caso, per effetto della garanzia (→ art. 7), in caso di decesso dell'assicurato è garantita almeno la restituzione di un importo non inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali in Euro ed in Dollaro U.S.A. (→ art. 4), eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 31), switch (→ art. 14), o dei servizi opzionali "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia" (→ artt. 16, 17, 18 e 19).

b) Misura annua di rivalutazione del capitale residuo (opzione Piano programmato)

È pari al rendimento della gestione separata diminuito di un valore trattenuto (→ art. 32) da Genertellife, espresso in punti percentuali. **Può essere negativa.**

Rivalutazione annuale

a) Rivalutazione annuale del capitale assicurato

Il 1° gennaio di ciascun anno:

- il capitale assicurato alla data di rivalutazione precedente, eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, switch o pagamenti ricorrenti (servizi opzionali "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa", "Ribilancia"), è rivalutato in forma composta (→ Definizioni), secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente;
- il capitale assicurato iniziale per ogni investimento in gestione separata successivo alla data di rivalutazione precedente, a seguito di premi unici aggiuntivi (anche relativi al servizio opzionale "Accumulo" → art. 15), switch, investimento dei proventi di ETF o adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF (→ art. 4), eventualmente riproporzionato per effetto di riscatti parziali, switch o pagamenti ricorrenti (servizi opzionali "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa", "Ribilancia"), è rivalutato in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita per il periodo di tempo che intercorre tra il giorno di riferimento (→ art. 10) del versamento del premio unico aggiuntivo, dello switch o dell'investimento dei proventi di ETF, o dell'adeguamento della valorizzazione delle quote di OICR e/o ETF e la data di rivalutazione successiva.

b) Rivalutazione annuale del capitale residuo (opzione Piano programmato)

Il 1° gennaio di ciascun anno, il capitale residuo alla data di rivalutazione precedente, riproporzionato per effetto del pagamento della rata prevista dal piano programmato, è rivalutato in forma composta secondo la misura annua di rivalutazione sopra definita, utilizzando il rendimento annuo certificato nell'anno precedente.

Se l'arco temporale sul quale effettuare la rivalutazione è inferiore all'anno, la misura di rivalutazione viene ridotta in ragione della durata di tale arco temporale (cd. *pro rata temporis*), secondo il calcolo di seguito esemplificato:

Esempio di calcolo

Rivalutazione in *pro rata temporis* dal 15 febbraio 2024 al 1° gennaio 2025:

- giorni di rivalutazione, adottando l'anno commerciale (→ Definizioni): 316
- misura di rivalutazione ipotizzata: 1,70%
- capitale assicurato iniziale ipotizzato: Euro 10.000,00
- formula di rivalutazione: Euro 10.000,00 x $(1+1,70\%)^{\frac{316}{360}}$ = Euro 10.149,07

Art. 6 - Valore del contratto

Il **valore del contratto** varia nel tempo in base all'andamento degli strumenti finanziari in cui il premio è investito (gestioni separate e OICR e/o EF), ed è calcolato ad ogni disposizione di investimento e disinvestimento richiesta dal contraente o da Genertellife per eseguire le operazioni previste dal contratto.

Il valore del contratto alla data di ciascun evento (ad es. premio unico iniziale, premi unici aggiuntivi, riscatto, servizi opzionali, decesso) è pari alla somma di:

- a) **valore del capitale in Euro**, pari al capitale investito nella gestione separata Ri.Attiva BG, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola (→ art. 5 lettera a) fino ad evento;
- b) **valore del capitale in Dollaro U.S.A.**, pari al capitale investito nella gestione separata Ri.Alto\$, comprensivo della rivalutazione calcolata secondo la relativa clausola fino ad evento e convertito in Euro secondo il tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 11);
- c) **valore del capitale in quote assicurate**, pari
 - i. per ogni OICR collegato al contratto, al controvalore del capitale in quote assicurate: numero delle quote moltiplicato per
 - il prezzo di riferimento disponibile alla predisposizione dell'ordine di investimento/disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
 - il prezzo di riferimento della quota nel giorno di riferimento per il calcolo dell'importo di decesso, di riscatto totale e di riscatto in caso di modifica delle condizioni contrattuali;
 - ii. per ogni ETF collegato al contratto, al controvalore del capitale in quote assicurate: numero delle quote moltiplicato per
 - il prezzo di riferimento disponibile alla predisposizione dell'ordine di investimento/disinvestimento per il calcolo del peso di ciascuna componente;
 - il prezzo di vendita della quota nel giorno di riferimento, al netto del costo di negoziazione (→ art. 32), per il calcolo dell'importo di decesso, di riscatto totale e di riscatto in caso di modifica delle condizioni contrattuali.

Il valore del capitale in quote assicurate, in occasione del calcolo del valore del contratto in caso di decesso dell'assicurato, di riscatto totale e di recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali è ridotto delle commissioni di gestione applicate da Genertellife e del costo per la maggiorazione prevista per l'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari (→ art. 32), dovuti fino al giorno di riferimento.

- d) eventuali **premi non ancora investiti** alla data dell'evento.

Art. 7 - Prestazione e garanzia

La **prestazione** prevista dal contratto in caso di decesso dell'assicurato consiste nel pagamento di un capitale corrispondente al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento per il decesso (→ art. 10), **maggiorato** di una percentuale individuata in base all'età dell'assicurato al momento del decesso, come indicato nella seguente tabella:

Età dell'assicurato al decesso	Maggiorazione percentuale
da 18 e inferiore a 39 anni e 6 mesi	2,50%
da 39 anni e 6 mesi e inferiore a 54 anni e 6 mesi	0,50%
da 54 anni e 6 mesi e inferiore a 69 anni e 6 mesi	0,25%
da 69 anni e 6 mesi in poi	0,10%

Nel caso di decesso dell'assicurato, solo la componente in gestioni separate è coperta da **garanzia**, per cui la prestazione derivante da tale componente non può essere inferiore alla somma dei capitali assicurati iniziali in Euro ed in Dollaro U.S.A (→ art. 4), eventualmente riproporzionata per effetto di riscatti parziali (→ art. 31), switch (→ art. 14), o dei servizi opzionali "Decumulo", "Cedola", "Sviluppa" e "Ribilancia" (→ artt. 16, 17, 18 e 19), maggiorata della percentuale indicata in tabella.

Se scelta la gestione separata Ri.Alto\$, la parte di prestazione collegata a tale gestione viene denominata in Dollaro U.S.A., pertanto il contraente assume un **rischio di cambio** che potrebbe determinare valori delle prestazioni inferiori rispetto a quanto investito. Infatti la garanzia di restituzione è riferita al capitale espresso in valuta Dollaro U.S.A., che all'atto del pagamento viene riconvertito in Euro al tasso di cambio applicabile (→ art.11).

La garanzia **non opera** per la componente in quote.

Art. 8 - Opzione Piano programmato

Il contraente, **solo se coincidente con l'assicurato**, può richiedere che la prestazione prevista in caso di proprio decesso venga pagata al beneficiario designato secondo un piano di riscatti parziali programmati. Il contraente può successivamente richiedere la disattivazione dell'opzione; è possibile in ogni caso richiedere la riattivazione.

Il pagamento avviene in rate annuali costanti per un periodo, a scelta del contraente, da un minimo di 5 anni ad un massimo di 20 anni.

L'importo di ciascuna rata si determina dividendo la prestazione pagabile in caso di decesso, al netto delle eventuali imposte, per il numero di rate previste dal piano prescelto.



Esempio Piano programmato

Durata Piano programmato: 15 anni

Numero rate previste dal piano: 15

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 450.000

Importo annuo rata costante: Euro $450.000:15 =$ Euro 30.000

A seguito del pagamento di ciascuna rata, il capitale residuo si rivaluta annualmente in base a quanto previsto dalla clausola di rivalutazione (→ art. 5 lettera b).

Se il capitale residuo è inferiore alla rata da erogare, Genertellife paga tale capitale residuo e con esso il pagamento delle rate previste dal Piano programmato si interrompe.



Esempio

Numero rate previste dal piano: 20

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 400.000

Importo annuo rata costante: Euro 400.000:20 = Euro 20.000

Ipotesi rivalutazione annua del capitale residuo: -1%

1 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 380.000,00	11 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 152.429,34
2 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 356.200,00	12 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 130.905,05
3 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 332.638,00	13 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 109.595,99
4 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 309.311,62	14 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 88.500,03
5 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 286.218,50	15 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 67.615,03
6 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 263.356,32	16 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 46.938,88
7 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 240.722,76	17 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 26.469,50
8 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 218.315,53	18 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 6.204,80
9 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 196.132,37	19^a rata: Euro 6.142,75	Capitale residuo: Euro 0
10 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 174.171,05	20 ^a rata: Euro 0	

Se, in base al cumulo delle rivalutazioni maturate, il capitale residuo è superiore all'ultima rata prevista, Genertellife paga tale capitale residuo quale ultima rata.



Esempio

Numero rate previste dal piano: 20

Valore netto della prestazione in caso di decesso dell'assicurato: Euro 400.000

Importo annuo rata costante: Euro 400.000:20 = Euro 20.000

Ipotesi rivalutazione annua del capitale residuo: 1%

1 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 380.000,00	11 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 210.512,16
2 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 363.800,00	12 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 192.617,28
3 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 347.438,00	13 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 174.543,45
4 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 330.912,38	14 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 156.288,89
5 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 314.221,50	15 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 137.851,77
6 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 297.363,72	16 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 119.230,29
7 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 280.337,36	17 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 100.422,60
8 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 263.140,73	18 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 81.426,82
9 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 245.772,14	19 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 62.241,09
10 ^a rata: Euro 20.000	Capitale residuo: Euro 228.229,86	20^a rata: Euro 62.863,50*	

* al lordo delle tassazioni di legge

Il primo pagamento è disposto entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla data di ricezione da parte di Genertellife dei documenti necessari per i pagamenti per decesso dell'assicurato (→ art. 24). I pagamenti successivi sono disposti ogni anno entro l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui è stato effettuato il primo pagamento.

Durante il Piano programmato il contratto non è riscattabile e non sono possibili versamenti di premi. In caso di decesso del beneficiario nel corso del Piano programmato il contratto si estingue e Genertellife paga le rate residue, in un'unica soluzione, agli eredi (testamentari o, in mancanza, legittimi) del beneficiario.

Art. 9 - Prezzo di riferimento, prezzo di acquisto e prezzo di vendita

OICR - Prezzo di riferimento

Il prezzo di riferimento, necessario per determinare il numero di quote e per l'acquisto/vendita di ciascun OICR, corrisponde al valore unitario della quota calcolato ogni giorno in coincidenza con l'apertura del mercato del Paese in cui l'OICR è negoziato. Questo valore viene pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

ETF - Prezzo di riferimento

Il prezzo di riferimento per ciascun ETF, necessario per determinare il numero di quote di ETF, corrisponde al prezzo di chiusura (M.O.C., *Market On Close*) del mercato dell'ETF selezionato. Questo valore è pubblicato ogni giorno sul sito **www.bgvita.it**.

ETF - Prezzo di acquisto e di vendita

L'operazione di acquisto o vendita viene infine regolata a un prezzo di acquisto o a un prezzo di vendita, compreso tra il minimo e il massimo registrato sul mercato nel giorno di riferimento dell'evento considerato (→ art. 10) e ottenuto come media dei singoli prezzi cui è stato contemplato l'ordine.

Le operazioni di acquisto e di vendita di quote di ETF sono soggette al costo di negoziazione (→ art. 32) applicato dall'intermediario, al quale Genertellife si rivolge per comprare/vendere quote di ETF. Ogni operazione di acquisto o vendita di quote di ETF è eseguita pertanto secondo la migliore strategia di esecuzione (*Best Execution policy*) dell'intermediario.

Art. 10 - Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento è il giorno di valorizzazione (→ Definizioni) della quota dell'OICR e/o ETF relativo a ciascun evento previsto da questo contratto.

La valorizzazione della quota avviene giornalmente, eccetto festivi o giorni di chiusura delle Borse dello Stato in cui sono quotati gli strumenti finanziari collegati al contratto.

Il valore unitario di ogni singola quota è pari al valore complessivo netto del comparto (→ Definizioni), per gli ETF al netto del costo di negoziazione, diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione.

Il giorno di riferimento, valido anche per gli investimenti e disinvestimenti effettuati nelle gestioni separate Ri.Attiva BG e Ri.Alto\$, varia in funzione dell'evento considerato e del mezzo di pagamento scelto come di seguito descritto:

- Premi (unico iniziale e/o unici aggiuntivi): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo (→ Definizioni) in cui Genertellife dispone l'ordine di investimento.

L'ordine di investimento è disposto da Genertellife:

- per i versamenti effettuati con bonifico da conto corrente presso Banca Generali S.p.A., nel giorno lavorativo successivo alla data di addebito in conto dell'importo del premio (data validazione);
- per i versamenti effettuati con bonifico da banca terza o disinvestimento di fondi o polizze, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui Genertellife dispone del premio per valuta e ha anche conoscenza della relativa causale di pagamento (data validazione), purché sia pervenuta presso la sede del distributore (→ Definizioni) la relativa documentazione completa;
- per i versamenti effettuati con assegno bancario o circolare, nel giorno lavorativo successivo alla data di ricezione della documentazione completa presso la sede del distributore (data validazione), comprensiva del titolo di pagamento;
- per i versamenti effettuati con più mezzi di pagamento, nel giorno lavorativo successivo alla data in cui sono verificate le condizioni sopra descritte per tutti i mezzi di pagamento scelti.

- **Decesso:** decimo giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento del certificato/autocertificazione di morte dell'assicurato da parte di Genertellife;
- **Riscatto** (→ art. 31): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Genertellife dispone l'ordine di disinvestimento (l'ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del distributore). Se la richiesta di riscatto totale è ricevuta direttamente da Genertellife, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;
- **Recesso per effetto della modifica delle condizioni contrattuali** (→ art. 29): giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo in cui Genertellife dispone l'ordine di disinvestimento (l'ordine di disinvestimento è disposto il giorno successivo alla data di ricevimento della documentazione completa presso la sede del distributore). Se la richiesta di recesso è ricevuta direttamente da Genertellife, il giorno di riferimento è posticipato di 10 giorni lavorativi;
- **Switch** (→ art. 14) **da OICR e/o ETF verso OICR e/o ETF e/o gestioni separate:** giorno di valorizzazione successivo al giorno lavorativo di ricevimento dell'ordine di switch da parte di Genertellife;
- **Switch** (→ art. 14) **da gestione separata a gestione separata e/o OICR e/o ETF:** giorno di valorizzazione successivo al disinvestimento della gestione separata, che viene eseguito il decimo giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine da parte di Genertellife;
- **Servizio "Accumulo"** (→ art. 15): ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza di versamento secondo la frequenza scelta dal contraente;
- **Servizio "Decumulo"** (→ art. 16): ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade la ricorrenza del pagamento secondo la frequenza scelta dal contraente;
- **Servizio "Sviluppa"** (→ art. 18): ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza annuale (→ Definizioni) del contratto;
- **Servizio "Ribilancia"** (→ art. 19): ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza trimestrale del contratto;
- **Prelievo quote per commissioni di gestione e costo delle assicurazioni complementari:** decimo giorno lavorativo del mese di agosto e dodicesimo giorno lavorativo del mese di dicembre. Relativamente al giorno di riferimento del mese di dicembre, Genertellife **si riserva** la possibilità di modificare in futuro tale giorno comunicandolo attraverso il documento unico di rendicontazione oppure con specifica comunicazione.

Se nello stesso giorno di calendario ricadono più operazioni da eseguire a fronte di diversi eventi previsti dal contratto, le operazioni sono eseguite secondo la priorità che Genertellife attribuisce alle stesse, tenendo conto dei processi aziendali e dei tempi di esecuzione degli ordini da parte delle SGR (→ Definizioni)/SICAV.

Art. 11 - Valuta contrattuale

Il contratto è stipulato in Euro. Tutti i versamenti del contraente e i pagamenti di Genertellife avvengono in Euro.

Se il contraente sceglie anche la gestione separata Ri.Alto\$, il relativo capitale assicurato è espresso in valuta Dollaro U.S.A. e il pagamento avviene convertendo il valore in Euro.

Il **tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A.** è determinato, a seconda dell'evento considerato, nel seguente giorno lavorativo:

- **Premi:** giorno di riferimento dell'investimento;
- **Decesso; riscatto** (→ art. 31); **servizio “Decumulo”** (→ art. 16); **servizio “Sviluppa”** (→ art.18): secondo giorno lavorativo precedente la data di disposizione dell'ordine di disinvestimento da parte di Genertellife;
- **Servizio “Cedola”** (→ art. 17): quinto giorno lavorativo precedente la data di disposizione dell'ordine di disinvestimento da parte di Genertellife;
- **Switch** (→ art. 14) **verso gestione separata Ri.Alto\$:** terzo giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento dell'investimento;
- **Switch** (→ art. 14) **da gestione separata Ri.Alto\$:** secondo giorno lavorativo precedente la data di disposizione dell'ordine di disinvestimento da parte di Genertellife.

Si considera quotazione ufficiale del Dollaro U.S.A. rispetto all'Euro quella rilevata dalla Banca Centrale Europea di concerto con la Banca d'Italia.

Servizi connessi all'assicurazione principale

Il contratto prevede servizi:

- attivati direttamente da Genertellife (→ artt. 12 e 13), per i quali è prevista una commissione di gestione (→ art. 32);
- attivati su richiesta del contraente (→ artt. da 14 a 19).

È facoltà del contraente avere attivo **uno solo dei servizi opzionali** fra “Accumulo” (→ art. 15), “Decumulo” (→ art.16), “Cedola” (→ art.17) e “Sviluppa” (→ art.18) e “Ribilancia” (→ art.19).

Art. 12 - Clausola di salvaguardia

Indipendentemente dagli OICR ed ETF scelti dal contraente, nel corso della durata contrattuale Genertellife svolge un'**attività di gestione del contratto**, solamente finalizzata a tutelare l'interesse del contraente **nel caso di eventi esogeni inerenti gli OICR/ETF** in cui è investito il premio.

Genertellife svolge tale attività, senza scadenze temporali prestabilite, nei seguenti casi:

- a) operazioni di liquidazione dell'OICR e/o dell'ETF;
- b) operazioni di fusione dell'OICR e/o ETF in altri OICR e/o ETF non appartenenti all'«Universo Investibile»;
- c) operazioni di liquidazione parziale dell'OICR e/o ETF;
- d) operazioni di fusione dell'OICR e/o dell'ETF in OICR e/o ETF appartenenti all' «Universo Investibile».

In particolare, Genertellife,

- nei casi indicati nelle lettere a) e b) , sostituisce l'OICR e/o l'ETF interessato con altro OICR e/o ETF presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF da sostituire. Se non

è possibile identificare tale OICR e/o ETF di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile;

- nel caso indicato alla lettera c), Genertellife provvede a sostituire le quote liquidate dell'OICR e/o ETF interessato con altro OICR e/o ETF presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR e/o ETF di destinazione tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli ricompresi nell'Universo Investibile; le quote residue dell'OICR e/o ETF oggetto di liquidazione potrebbero non essere smobilizzate fino alla liquidazione totale dell'OICR e/o ETF, che avrà luogo secondo le tempistiche di operatività dello stesso;
- nel caso indicato alla lettera d), se l'OICR e/o ETF di destinazione presenta profilo di rischio corrispondente a quello dell'OICR e/o ETF oggetto di fusione, Genertellife provvede ad attribuire al contratto delle nuove quote in base ai rapporti di concambio (→ Definizioni) comunicati nel prospetto di fusione dell'OICR e/o ETF. In caso contrario, sostituisce l'OICR e/o ETF interessato con altro OICR e/o ETF presente nell'Universo Investibile. Genertellife sceglie in base alla specifica situazione dei mercati e verifica che le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF di destinazione corrispondano con le caratteristiche gestionali e il profilo di rischio dell'OICR e/o ETF da sostituire. Se non è possibile identificare tale OICR e/o ETF di destinazione tra quelli presenti nell'Universo Investibile, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con minore volatilità (→ Definizioni) tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

In tutti i casi sopra indicati, Genertellife informa il contraente dell'attività svolta, con una comunicazione che contiene tutte le informazioni sull'operazione di salvaguardia e sulla motivazione della sostituzione dell'OICR e/o ETF. Il contraente può comunque chiedere di riallocare in seguito quanto trasferito in altro OICR e/o ETF tra quelli presenti nell'Universo Investibile.

Le disponibilità che risultano sull'OICR e/o ETF sostituito sono trasferite sul nuovo OICR e/o ETF individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente (→ art. 14).

Gli switch derivanti dall'attività di salvaguardia non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti (→ art. 32).

Art. 13 - Attività di monitoraggio ed aggiornamento degli OICR ed ETF

Monitoraggio

Al fine di verificare il mantenimento degli standard di prestazione degli OICR ed ETF selezionati dal contraente, Genertellife **al termine di ciascun trimestre solare** monitora l'andamento dei parametri sotto riportati e il superamento delle relative soglie prefissate, secondo un modello valutativo che analizza performance, volatilità e variazioni di dimensioni degli OICR ed ETF, distinguendo tra OICR ed ETF con benchmark (→ Definizioni) e OICR ed ETF senza benchmark.

Di seguito si riportano i parametri monitorati e le relative soglie massime:

OICR ed ETF con parametro di riferimento ("benchmark")

- a) Underperformance dell'OICR e/o ETF rispetto al benchmark ("Tracking Error Performance" → Definizioni) per 3 mesi consecutivi, con un sottorendimento complessivo nel trimestre superiore al 10%;

- b) Volatilità dell'OICR e/o ETF rispetto al benchmark ("Tracking Error Volatility" → Definizioni) superiore al 20% nel trimestre;
- c) Deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR e/o ETF, solo per gli OICR ed ETF con almeno 50 milioni di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Per questa attività, se Genertellife non dispone dei dati del benchmark di riferimento per alcuni OICR e/o ETF, individua un altro benchmark con caratteristiche simili.

OICR senza parametro di riferimento ("benchmark")

- a) Rendimento ("performance") negativo dell'OICR per 3 mesi consecutivi, con un rendimento negativo complessivo nel trimestre superiore al 10%;
- b) Incremento della volatilità dell'OICR nel trimestre superiore al 20% (rispetto al trimestre precedente);
- c) Deflussi ("outflows") del trimestre superiori al 30% del totale asset dell'OICR, solo per gli OICR con almeno 50 milioni di asset alla data di chiusura del periodo di osservazione.

Genertellife può variare le soglie massime riportate in qualsiasi momento nel corso della durata contrattuale.

L'esito del monitoraggio è pubblicato sul sito **www.bgvita.it**.

Se si verifica almeno una delle precedenti 3 condizioni (OICR e/o ETF in "breach", cioè che superano le soglie prefissate), il contraente può richiedere che Genertellife:

- provveda soltanto ad **informarlo** sugli esiti dell'attività svolta o
- proceda anche a **sostituire** l'OICR e/o ETF in "breach".

La scelta deve essere effettuata quando si sottoscrive la proposta di assicurazione e può essere modificata in qualunque momento in corso di contratto.

A seconda della scelta effettuata, in caso di OICR ed ETF in "breach":

- Genertellife **invia una comunicazione** ai contraenti che hanno scelto la sola informativa e che, alla data di chiusura di ciascun periodo di osservazione, investono in uno o più OICR e/o ETF in "breach" e non hanno effettuato operazioni in entrata negli stessi (versamenti/switch) nei 30 giorni precedenti;
- Genertellife **modifica automaticamente** l'Asset Allocation solo per i clienti che hanno richiesto la sostituzione degli OICR e/o ETF in "breach" e che nei 3 mesi precedenti non hanno effettuato operazioni in entrata negli OICR ed ETF in "breach" (versamenti/switch). Questa modifica avviene con operazioni di switch, sostituendo OICR ed ETF interessati con OICR e/o ETF con caratteristiche simili. Se non è possibile identificare l'OICR e/o ETF di destinazione tra quelli offerti da Genertellife, le disponibilità sono trasferite sull'OICR e/o ETF monetario con più bassa volatilità tra quelli offerti da Genertellife.

Genertellife informa il contraente dell'attività svolta, con una lettera che contiene tutte le informazioni sull'operazione di switch.

Le disponibilità che risultano sull'OICR e/o ETF sostituito sono trasferite sul nuovo OICR e/o ETF individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente.

Gli switch derivanti da attività di monitoraggio non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti (→ art. 32).

Aggiornamento

Per mantenere un'offerta diversificata e di qualità elevata, Genertellife **aggiorna** gli OICR ed ETF senza una temporalità predefinita; nel corso della durata contrattuale può quindi inserire, eliminare o sostituire uno o più OICR ed ETF tra quelli proposti.

L'eliminazione di un OICR e/o ETF dall'Universo Investibile non esclude che successivamente Genertellife possa inserire nuovamente lo stesso OICR e/o ETF, a seguito di una diversa valutazione di Genertellife.

In caso di sostituzione, la scelta del nuovo OICR e/o ETF è effettuata in base alla specifica situazione dei mercati e verificando che le caratteristiche del nuovo OICR e/o ETF corrispondano a quelle dell'OICR e/o ETF da sostituire. Le disponibilità che risultano sull'OICR e/o ETF sostituito sono trasferite sul nuovo OICR e/o ETF individuato da Genertellife con le stesse modalità previste per gli switch richiesti dal contraente.

Gli switch derivanti da attività di aggiornamento non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti (→ art. 32).

Art. 14 - Switch

Dopo la data di decorrenza del contratto, il contraente **può scegliere** di convertire, totalmente o parzialmente, il capitale investito:

- da uno o più OICR e/o ETF (fondo di provenienza) verso un altro o altri OICR e/o ETF (fondo di destinazione) e/o gestione separata;
- da una gestione separata verso l'altra gestione separata e/o uno o più OICR e/o ETF.

Ciascuna operazione di switch è consentita a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Genertellife hanno disposto prima e nel rispetto delle "regole generali d'investimento" (→ art. 2). È consentito indicare OICR ed ETF di destinazione non ancora selezionati a condizione che il numero totale di OICR ed ETF associati al contratto successivamente all'operazione di switch non risulti superiore a 40. L'importo investito in ciascun OICR ed ETF di destinazione **non può risultare** inferiore ad Euro 500.

Per ogni annualità assicurativa le **prime 6** operazioni di switch sono gratuite; per ogni operazione di switch **successiva alla sesta**, effettuata nella medesima annualità assicurativa, è previsto un costo (→ art. 32) prelevato dall'importo disinvestito.

Le richieste di switch possono essere inoltrate a Genertellife solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.

Genertellife **non dà seguito** all'operazione di switch richiesta se:

- a) uno o più OICR o ETF interessati dall'operazione non appartiene più all'"Universo Investibile" o non è più collegato al contratto per effetto dell'attività di salvaguardia o monitoraggio, oppure
- b) viene superato il numero massimo di OICR ed ETF collegabili al contratto.

L'investimento finale nelle gestioni separate è pari alla somma del capitale in Euro e del capitale in Dollaro U.S.A., quest'ultimo convertito in Euro secondo il tasso di cambio.

Il valore dell'investimento in OICR ed ETF è calcolato sulla base degli ultimi prezzi di riferimento disponibili al momento della richiesta di switch.

L'operazione di switch è disposta dal contraente ed eseguita da Genertellife nelle modalità e nei tempi di seguito descritti.

Switch da OICR e/o ETF verso OICR e/o ETF e/o gestioni separate

L'operazione determina il disinvestimento di uno o più OICR e/o ETF indicati dal contraente e il loro reinvestimento in un altro o altri OICR e/o ETF e/o in una o entrambe le gestioni separate.

L'operazione è disposta mediante indicazione:

- a) per ogni fondo di provenienza, della percentuale dello stesso che si intende disinvestire;
- b) per ogni fondo di destinazione e/o gestione separata indicata, della percentuale di ripartizione del controvalore realizzato che si desidera destinare ad esso/a.

Il disinvestimento del fondo di provenienza è così regolato:

Switch parziale

Per gli OICR e/o ETF per i quali il contraente ha richiesto il disinvestimento parziale delle quote attribuite, Genertellife esegue l'operazione per un importo determinato applicando la percentuale di cui al precedente punto a) al controvalore delle quote, calcolato in base all'ultimo prezzo di riferimento per gli OICR o per gli ETF (→ art. 10) disponibile alla data in cui l'operazione è stata disposta.

Il numero di quote assicurate disinvestite è determinato:

- per ciascun OICR, dividendo l'importo sopra definito per il prezzo di riferimento della quota rilevato nel giorno di riferimento dell'operazione (→ art. 10);
- per ciascun ETF, dividendo l'importo sopra definito, ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione (→ art. 32), per il prezzo di riferimento della quota rilevato nel giorno lavorativo (→ Definizioni) antecedente il giorno di riferimento dell'operazione.

Switch totale

Per gli OICR e/o ETF per i quali il contraente ha richiesto di disinvestire tutte le quote attribuite, Genertellife dispone la vendita di tutte le quote collegate al contratto alla data in cui è stato disposto l'ordine di switch. L'ordine è eseguito nel giorno di riferimento dell'operazione.

L'investimento nel fondo di destinazione e/o in gestione separata è regolato come segue:

Il controvalore delle quote disinvestite sopra determinate, calcolato sulla base del prezzo di riferimento di ciascun OICR e del prezzo di vendita di ciascun ETF (→ art. 9) ed al netto del costo di negoziazione per i soli ETF, è investito nei fondi di destinazione indicati e/o nelle gestioni separate secondo le ripartizione percentuale di cui al precedente punto b).

In funzione dei prezzi di riferimento degli OICR e degli ETF, individuati nel giorno di riferimento dell'operazione di switch, e del tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 11), si determinano:

- il numero di quote assicurate acquisite per ciascun OICR ed ETF;
- il capitale assicurato iniziale in Euro;
- il capitale assicurato iniziale in Dollaro U.S.A.

Qualora tra i fondi di destinazione siano presenti uno o più ETF, la differenza tra:

- il controvalore delle quote di OICR vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed il controvalore delle quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita ed al netto del costo di negoziazione (→ art. 32)

e

- il controvalore delle quote di OICR acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento e il controvalore delle quote di ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di acquisto e maggiorato del costo di negoziazione (→ art. 32) e l'importo investito in gestioni separate,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è maggiore del controvalore delle quote di OICR e/o ETF acquistate e/o dell'investimento in gestioni separate):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è attribuita al capitale assicurato in gestione separata;

se negativa (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è minore del controvalore delle quote di OICR e/o ETF acquistate e/o dell'investimento in gestioni separate):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in gestione separata.

Switch da gestione separata a gestione separata e/o OICR e/o ETF

L'operazione determina il disinvestimento della prestazione in gestione separata e il suo reinvestimento nell'altra gestione separata e/o in uno o più OICR e ETF.

L'operazione è disposta con indicazione:

- a) della gestione separata e della percentuale della prestazione che si intende disinvestire;
- b) dei fondi di destinazione e/o della gestione separata in cui si intende investire specificando, per ciascuno di essi, la percentuale di ripartizione del valore disinvestito che si intende destinarvi.

Il disinvestimento della gestione separata è eseguito il decimo giorno lavorativo (→ Definizioni) successivo alla data di ricezione dell'ordine da parte di Genertellife. In caso di disinvestimento dalla gestione separata Ri.Alto\$, l'importo è convertito in Euro al tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 11).

L'investimento nel fondo di destinazione e/o in gestione separata è regolato come sopra descritto per il caso di Switch da OICR e/o ETF.

La differenza tra:

- l'importo disinvestito dalla gestione separata espresso in Euro e destinato all'investimento in ETF,
- e
- il controvalore delle quote di ETF acquistate, calcolato sulla base dei prezzi di acquisto e maggiorato del costo di negoziazione,

se positiva (cioè l'importo disinvestito dalla gestione separata è maggiore del controvalore delle quote di ETF acquistate):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è attribuita al capitale assicurato in gestione separata;

se negativa (cioè l'importo disinvestito dalla gestione separata è minore del controvalore delle quote di ETF acquistate):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in gestione separata.

Dopo l'operazione di switch da gestione separata a OICR e/o ETF e/o l'altra gestione separata, il valore della prestazione in Euro o della prestazione in U.S.A. è ridotto in proporzione all'importo trasferito.

Se è stato attivato il Servizio opzionale "Ribilancia" e non si è ancora concluso il periodo di durata dell'investimento progressivo in quote (→ art. 19), il contraente **non può richiedere** switch da e verso gestione separata.

Art. 15 - Servizio opzionale “Accumulo”

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente alcuno dei servizi “Decumulo”, “Cedola”, “Sviluppa” e “Ribilancia”.

L’adesione al servizio “Accumulo” **consente** di attivare un piano di premi unici aggiuntivi programmati di durata pari a 2, 5 o 10 anni con frequenza che potrà essere mensile, trimestrale, semestrale o annuale.

L’importo di ciascun premio unico aggiuntivo programmato, indipendentemente dalla frequenza di versamento prescelta, deve essere pari ad almeno Euro 1.500.

Il versamento dei premi unici aggiuntivi programmati viene effettuato con preventiva autorizzazione del contraente alla propria banca di addebito diretto sul suo conto corrente (S.D.D. - SEPA Direct Debit).

L’addebito è effettuato il giorno 15 del mese in cui ricade la ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) di versamento; se tale giorno risulta non lavorativo, l’addebito è anticipato al primo giorno lavorativo antecedente al 15.

Il primo addebito diretto è effettuato nel mese in cui ricade la prima ricorrenza (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) successiva alla data di attivazione del servizio.

L’investimento del premio è effettuato l’ultimo giorno lavorativo dello stesso mese dell’addebito secondo l’Asset Allocation (→ art. 3) in vigore 2 giorni lavorativi prima dell’investimento.



Esempio

Decorrenza del contratto: luglio 2024

Attivazione del servizio: settembre 2024, frequenza trimestrale

Prima ricorrenza trimestrale del servizio: dicembre 2024

Primo addebito: 15 dicembre 2024

Il contraente può richiedere di variare la durata del piano, la frequenza dei versamenti nonché l’importo di ogni versamento. Tale variazione ha effetto dall’anniversario dell’attivazione del servizio successivo alla data di richiesta, a condizione che Genertellife riceva la richiesta almeno 60 giorni prima del quindicesimo giorno del mese di anniversario di attivazione del servizio.

Il servizio è disattivabile in qualsiasi momento su richiesta del contraente e può essere successivamente riattivato.

Se il contraente cede il contratto (→ art. 35), il servizio è automaticamente sospeso.

Art. 16 - Servizio opzionale “Decumulo”

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente alcuno dei servizi “Accumulo”, “Cedola”, “Sviluppa” e “Ribilancia”.

L'adesione al servizio "Decumulo" **consente** di attivare un piano di decumulo finanziario di durata fissa pari a 10 anni, che prevede il pagamento ricorrente al contraente di un importo predeterminato, con la frequenza di pagamento indicata dal contraente stesso.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale, semestrale o trimestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto.

L'importo del pagamento annuale è stabilito dal contraente nella misura del 3% o 5% del totale dei premi versati fino alla data della richiesta, riproporzionati per effetto di:

- eventuali riscatti parziali (→ art. 31) effettuati prima dell'attivazione del piano di decumulo;
- pagamenti ricorrenti riferiti a precedenti piani di decumulo.

Questo importo si adegua per effetto di eventuali versamenti di premi unici aggiuntivi effettuati dopo la data di richiesta del servizio "Decumulo".

L'importo di ciascun pagamento ricorrente si ottiene dividendo l'importo annuale sopra definito per il numero di rate infrannuali che deriva dalla frequenza di pagamento scelta dal contraente. Tale importo è prelevato da Genertellife nel giorno di riferimento previsto per il presente servizio, con disinvestimento di ciascuna componente (gestioni separate e singoli OICR ed ETF) in proporzione al peso di ognuna di esse sul valore del contratto (→ art. 6) nel medesimo giorno, con le stesse modalità previste in caso di riscatto parziale per importo.

Il primo disinvestimento viene effettuato l'ultimo giorno di valorizzazione del mese in cui ricade, in base al mese di decorrenza del contratto, la prima rata annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte di Genertellife della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Genertellife deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata. I disinvestimenti successivi sono disposti l'ultimo giorno di valorizzazione del mese di rateazione prescelto.

Ogni pagamento è disposto da Genertellife entro 15 giorni dalla data del disinvestimento.

Esempio

Decorrenza del contratto: luglio 2024

Attivazione del servizio: agosto 2024, frequenza trimestrale

Data disinvestimento primo "Decumulo": 31 ottobre 2024

Data disinvestimento secondo "Decumulo": 31 gennaio 2025

Data disinvestimento terzo "Decumulo": 30 aprile 2025

Data disinvestimento quarto "Decumulo": 31 luglio 2025

In caso di versamento di premi unici aggiuntivi, l'importo erogato è adeguato a partire dalla prima rata utile successiva, a condizione che il versamento sia stato effettuato entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il contraente può richiedere di variare la frequenza e/o l'importo del pagamento ricorrente.

La variazione ha effetto dalla prima rata utile successiva, a condizione che Genertellife riceva la richiesta entro l'ultimo giorno del mese precedente tale rata.

Il pagamento ricorrente **si interrompe** prima della scadenza fissata:

- se il contraente richiede la disattivazione del servizio;
- se alla data di pagamento di ciascuna rata il valore del contratto è inferiore all'importo da pagare maggiorato dell'imposta di bollo, delle commissioni di gestione (→ art. 32) e del costo (→ art. 32) delle

assicurazioni complementari dovute sino a questa data.
È possibile richiedere l'attivazione di un nuovo piano di decumulo, se il precedente è scaduto oppure è stato interrotto.

Dopo ogni pagamento ricorrente il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.
Se il contraente cede il contratto (→ art. 34), il servizio è automaticamente sospeso.

Art. 17 - Servizio opzionale "Cedola"

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente alcuno dei servizi "Accumulo", "Decumulo", "Sviluppa" e "Ribilancia".

L'adesione al servizio "Cedola" **prevede** il pagamento ricorrente, a valere sulla parte di investimento in gestioni separate, di un importo variabile con la frequenza indicata dal contraente al momento dell'attivazione del servizio.

La **frequenza di pagamento** ammessa è annuale, semestrale o trimestrale e la relativa cadenza è in funzione del mese di decorrenza del contratto.

L'importo di ciascuna rata, prelevato dal contratto mediante disinvestimento delle gestioni separate, è pari alla rivalutazione riconosciuta sull'investimento nelle gestioni separate nel **periodo di riferimento**, calcolata secondo i criteri indicati nella clausola di rivalutazione (→ art. 5).

In caso di investimento nella gestione separata Ri.Alto\$, l'importo pagato è convertito in Euro secondo il tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 11).

Il periodo di riferimento è pari al tempo intercorso tra la data di pagamento di ciascuna cedola e la data di pagamento della cedola precedente.

In occasione del pagamento della prima cedola, il periodo di riferimento è calcolato:

- se il servizio è attivato alla data di decorrenza del contratto, a partire dalla data di decorrenza,
- se il servizio è attivato nel corso della durata contrattuale, a partire dalla ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale che precede il pagamento della prima cedola.

Il primo pagamento è disposto l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la prima ricorrenza annuale, semestrale o trimestrale successiva alla data di ricezione da parte di Genertellife della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Genertellife deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese antecedente a tale ricorrenza. I pagamenti successivi sono disposti l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza.



Esempio 1

Decorrenza del contratto: 22 luglio 2024

Attivazione del servizio: 22 luglio 2024, frequenza trimestrale

Data pagamento prima cedola: 31 ottobre 2024

Periodo di riferimento: 22/07/2024 - 31/10/2024

Data pagamento seconda cedola: 31 gennaio 2025

Periodo di riferimento: 31/10/2024 - 31/01/2025

Esempio 2

Decorrenza del contratto: 31 luglio 2024

Attivazione del servizio: 30 novembre 2024, frequenza trimestrale

Data pagamento prima cedola: 31 gennaio 2025

Periodo di riferimento: 31/10/2024 - 31/01/2025

Data pagamento seconda cedola: 30 aprile 2025

Periodo di riferimento: 31/01/2025 - 30/04/2025

Il contraente può richiedere di variare in qualsiasi momento la frequenza di pagamento della cedola. La variazione ha effetto dalla prima ricorrenza utile successiva, a condizione che la richiesta pervenga a Genertellife entro l'ultimo giorno del mese antecedente a tale ricorrenza.

Il pagamento della cedola ha una durata coincidente con quella del contratto e si interrompe solo a seguito di richiesta di disattivazione del servizio da parte del contraente. È possibile richiedere la riattivazione del servizio.

A seguito di ciascun pagamento ricorrente, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Se il contraente cede il contratto (→ art. 35), il servizio è automaticamente sospeso.

Art. 18 - Servizio opzionale "Sviluppa"

Il servizio è attivabile in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione o successivamente nel corso della durata contrattuale.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente alcuno dei servizi "Accumulo", "Decumulo", "Cedola" e "Ribilancia".

L'adesione al servizio "Sviluppa" **prevede** lo switch automatico, con cadenza annuale, in OICR e/o ETF, in base all'Asset Allocation, della rivalutazione riconosciuta sull'investimento nelle gestioni separate nel periodo di riferimento, calcolata secondo i criteri indicati nella clausola di rivalutazione (→ art. 5). In caso di disinvestimento dalla Gestione Separata Ri.Alto\$ l'importo disinvestito è convertito in Euro secondo il tasso di cambio Euro/Dollaro U.S.A. (→ art. 11).

Il periodo di riferimento è pari al tempo intercorso tra il giorno di riferimento (→ art. 10) dell'operazione di switch ed il giorno di riferimento dell'operazione di switch precedente.

In occasione della prima operazione di switch, il periodo di riferimento è calcolato:

- se il servizio è attivato in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione, a partire dalla data di decorrenza del contratto,
- se il servizio è attivato nel corso della durata contrattuale, a partire dalla ricorrenza annuale (del contratto) che precede la prima operazione di switch.

L'investimento in OICR ed ETF è effettuato nel giorno di riferimento con le stesse modalità di calcolo previste in caso di switch da gestione separata a OICR e/o ETF (→ art. 14).

Il primo switch automatico è disposto da Genertellife l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la prima ricorrenza annuale successiva alla data di ricezione in Genertellife della richiesta di attivazione del servizio; se il servizio è attivato in corso di contratto, Genertellife deve ricevere la richiesta di attivazione entro l'ultimo giorno del mese antecedente a tale ricorrenza.

Le operazioni di switch successive sono disposte l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza annuale.

Lo switch automatico si interrompe a seguito di richiesta di disattivazione del servizio da parte del contraente. È possibile richiedere la riattivazione del servizio.



Esempio 1

Decorrenza del contratto: 14 ottobre 2024
 Prima ricorrenza annuale: 14 ottobre 2025
 Attivazione del servizio: 22 settembre 2026
 Data disposizione primo switch: 31 ottobre 2026
 Periodo di riferimento: 14/10/2025 - 31/10/2026
 Data disposizione secondo switch: 31 ottobre 2027
 Periodo di riferimento: 31/10/2026 - 31/10/2027

Esempio 2

Decorrenza del contratto: 14 ottobre 2024
 Attivazione del servizio: 14 ottobre 2024
 Data disposizione primo switch: 31 ottobre 2025
 Periodo di riferimento: 14/10/2024 - 31/10/2025
 Data disposizione secondo switch: 31 ottobre 2026
 Periodo di riferimento: 31/10/2025 - 31/10/2026

Art. 19 - Servizio opzionale "Ribilancia"

Il servizio è attivabile esclusivamente in fase di sottoscrizione della proposta di assicurazione.

La scelta del presente servizio **non permette** di attivare contemporaneamente alcuno dei servizi "Accumulo", "Decumulo", "Cedola" e "Sviluppa".

Ripartizione iniziale

L'adesione al servizio "Ribilancia" prevede la seguente ripartizione iniziale del premio unico:

- 90% nella gestione separata Ri. Attiva BG (senza possibilità di scelta della gestione separata Ri. Alto \$);
- 10% in quote di OICR e/o ETF scelti dal contraente nei limiti previsti dalle "Regole generali di Investimento" (→ art. 2 lettera b).

Investimento progressivo in quote

Successivamente Genertellife effettua switch automatici, con cadenza trimestrale, verso gli OICR e/o ETF in base all'Asset Allocation di quest'ultimi al momento dello switch. Gli switch automatici non hanno costi e non concorrono a raggiungere la soglia massima dei 6 switch gratuiti (→ art. 32).

È facoltà del contraente scegliere la durata dell'investimento progressivo in quote:

- 2 anni ("Ribilancia 1") oppure
- 3 anni ("Ribilancia 2").

L'investimento in OICR e/o ETF è effettuato con le stesse modalità di calcolo previste in caso di switch da gestione separata a OICR e/o ETF (→ art. 14).

In caso di premi unici aggiuntivi versati nel corso della durata dell'investimento progressivo in quote, la ripartizione di tali versamenti è determinata in base all'Asset Allocation presente alla data del versamento.

Nel corso della durata dell'investimento progressivo in quote, **il contraente non può:**

- richiedere switch da e verso gestioni separate;
- versare premi unici aggiuntivi nella gestione separata Ri.Alto \$;
- richiedere la variazione della durata dell'investimento progressivo in quote.

"Ribilancia 1"

Gli switch automatici iniziano dalla fine del terzo mese di decorrenza del contratto e proseguono ogni 3 mesi per un totale di **8 operazioni**. Ciascuna operazione (disinvestimento dalla gestione separata e contestuale investimento in quote di OICR e/o ETF) è disposta da Genertellife l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza trimestrale del contratto.

Esempio

Decorrenza del contratto: dicembre

Switch automatici: ultimo giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre, dicembre...

Ogni trimestre Genertellife disinveste dalla gestione separata Ri.Attiva BG la percentuale riportata nella tabella che segue e la investe in quote di OICR oppure di ETF in base all'Asset Allocation di questi ultimi alla data dello switch automatico.

Trimestre	%
1	11,11%
2	12,50%
3	14,29%
4	16,67%
5	20,00%
6	25,00%
7	33,33%
8	50,00%

**Esempio**

Decorrenza del contratto: gennaio

Premio unico iniziale: Euro 100.000 investito come segue

- Euro 90.000 in gestione separata Ri.Attiva BG
- Euro 10.000 in quote

1° switch automatico (aprile): 11,11% di Euro 90.000 = Euro 9.999 disinvestiti dalla gestione separata ed investiti in quote

2° switch automatico (luglio): 12,50% di Euro 80.001 = Euro 10.000,13 disinvestiti dalla gestione separata ed investiti in quote

3° switch automatico (ottobre): 14,29% di Euro 70.000,88 = Euro 10.003,13 disinvestiti dalla gestione separata ed investiti in quote

.....

“Ribilancia 2”

Gli switch automatici iniziano dalla fine del terzo mese di decorrenza del contratto e proseguono ogni 3 mesi per un totale di **12 operazioni**. Ciascuna operazione (disinvestimento dalla gestione separata e contestuale investimento in quote di OICR e/o ETF) è disposta da Genertellife l'ultimo giorno lavorativo del mese in cui ricade la ricorrenza trimestrale del contratto.

**Esempio**

Decorrenza del contratto: dicembre

Switch automatici: ultimo giorno lavorativo di marzo, giugno, settembre, dicembre...

Ogni trimestre Genertellife disinveste dalla gestione separata Ri.Attiva BG la percentuale riportata nella tabella che segue e la investe in quote di OICR oppure di ETF in base all'Asset Allocation di quest'ultimi alla data dello switch automatico.

Trimestre	%
1	7,41%
2	8,00%
3	8,70%
4	9,52%
5	10,53%
6	11,76%
7	13,33%
8	15,38%
9	18,18%
10	22,22%
11	28,57%
12	40,00%



Esempio

Decorrenza del contratto: gennaio

Premio unico iniziale: Euro 100.000 investito come segue

- Euro 90.000 in gestione separata
- Euro 10.000 in quote

1° switch automatico (aprile): 7,41% di Euro 90.000 = Euro 6.669 disinvestiti dalla gestione separata ed investiti in quote

2° switch automatico (luglio): 8,00% di Euro 83.331 = Euro 6.666,48 disinvestiti dalla gestione separata ed investiti in quote

3° switch automatico (ottobre): 8,70% di Euro 76.664,52 = Euro 6.669,81 disinvestiti dalla gestione separata ed investiti in quote

.....

Interruzione del servizio

Il contraente può richiedere l'interruzione del presente servizio a condizione che l'investimento in gestione separata Ri.Attiva BG sia pari o inferiore al 50%.

Non è possibile richiedere la riattivazione del servizio.

Assicurazioni complementari

Art. 20 - Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF

Tale assicurazione complementare è:

- **obbligatoria** per assicurati che alla data di decorrenza del contratto o alla data di decorrenza di ciascun premio unico aggiuntivo hanno un'età almeno pari a 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi;
- **facoltativa** (tramite specifica attivazione nella proposta di assicurazione o nel modulo di versamento aggiuntivo, con sottoscrizione di una "Dichiarazione di buona salute") per assicurati che alla data di decorrenza del contratto o di ciascun premio unico aggiuntivo hanno un'età almeno pari a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi.

Se viene attivato dal contraente il servizio opzionale "Accumulo", la presente assicurazione complementare:

- per assicurati che alla data di adesione al servizio hanno un'età almeno pari a 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi, viene **attivata obbligatoriamente anche** per i premi unici aggiuntivi programmati effettuati in età almeno pari a 69 anni e 6 mesi ed inferiore a 79 anni e 6 mesi, **applicando automaticamente** il diverso costo previsto per tale fascia di età (→ art. 32).
- per assicurati che alla data di adesione al servizio hanno un'età almeno pari a 69 anni e 6 mesi ed inferiore a 79 anni e 6 mesi, è attivabile facoltativamente e in tal caso risulta **automaticamente attiva** per tutti i premi unici aggiuntivi programmati;
- non è in ogni caso attiva sui premi unici aggiuntivi programmati effettuati a partire dai 79 anni e 6 mesi (→ art. 22);
- può essere disattivata da parte del contraente (per i premi unici aggiuntivi programmati effettuati a partire dai 69 anni e 6 mesi), interrompendo tale servizio; il contraente può comunque richiedere l'attivazione di un nuovo servizio opzionale "Accumulo" privo di tale assicurazione complementare;
- se non è stata precedentemente scelta, può essere attivata da parte del contraente (per i premi unici programmati effettuati a partire dai 69 anni e 6 mesi), interrompendo tale servizio e sottoscrivendone successivamente uno nuovo con l'inserimento della predetta assicurazione complementare.

Prestazione

L'assicurazione complementare, se attiva, prevede, in caso di decesso dell'assicurato, una **maggiorazione** dell'assicurazione principale pari alla differenza, se positiva (minusvalenza), tra il "valore di riferimento" alla data del decesso e il "valore del capitale in quote assicurate" (→ art. 6), con i limiti (percentuali e di importo) così individuati in funzione dell'età dell'assicurato alla data del decesso:

Età dell'assicurato alla data del decesso	Maggiorazione massima	
	% del "Valore di riferimento"	Euro
inferiore a 69 anni e 6 mesi	10%	250.000
da 69 anni e 6 mesi	5%	125.000

Il "**Valore di riferimento**" alla data di decorrenza del contratto è pari al premio unico iniziale versato in OICR e/o ETF; tale valore è successivamente aumentato dell'importo versato in OICR e/o ETF a seguito di versamenti di premi unici aggiuntivi (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale "Accumulo") e a seguito di switch da gestione separata (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale "Sviluppa" e "Ribilancia") o diminuito dell'importo disinvestito da OICR e/o ETF a seguito di operazioni di switch verso gestione separata, riscatto parziale e servizio opzionale "Decumulo".

Tale valore è **rideterminato al 31 dicembre di ogni anno**, come il maggior valore tra:

- il controvalore delle quote di OICR e/o ETF, calcolato utilizzando i valori delle quote a questa data (o, se festiva, all'ultimo giorno lavorativo antecedente);
- il "valore di riferimento" al 31 dicembre precedente (o alla data di decorrenza del contratto se successiva), aumentato dell'importo investito in OICR e/o ETF a seguito di versamenti di premi unici aggiuntivi (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale "Accumulo") e a seguito di switch da gestione separata (inclusi quelli previsti dal servizio opzionale "Sviluppa" e "Ribilancia") o diminuito dell'importo disinvestito da OICR e/o ETF a seguito di operazioni di switch verso gestione separata, riscatto parziale e servizio opzionale "Decumulo".

In presenza di versamenti aggiuntivi sui quali non sia stata attivata la copertura per minusvalenza, il "Valore di riferimento" e l'importo di cui al punto c) del valore del contratto definito all'articolo 6 (ridotto delle commissioni di gestione e del costo per le coperture assicurative ancora dovute) sono riproporzionati in funzione dei soli premi con copertura attiva.

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE LIBERO 50 Plus 2.0 e/o BG STILE LIBERO 40 PLUS e/o BG STILE LIBERO 50 PLUS e/o BG STILE LIBERO 2.0 *Promotion* con lo stesso assicurato, e se la somma delle maggiorazioni dovute per ciascuno di essi è superiore alla "maggiorazione massima" in Euro di cui alla precedente tabella, questo massimale è attribuito a ogni contratto in proporzione alle singole minusvalenze realizzate su ciascuno di essi.

Art. 21 - Maggiorazione in caso di morte da infortunio

Tale assicurazione complementare è **obbligatoria**.

Prestazione

Tale assicurazione prevede che, in caso di decesso dell'assicurato per un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali obiettivamente constatabili e che sono la causa diretta, esclusiva e provata del decesso, Genertellife paga al beneficiario, oltre all'assicurazione principale, una **maggiorazione** mai superiore a Euro 150.000, determinata nella misura del:

Maggiorazione	Età dell'Assicurato al decesso
50% dei "premi di riferimento"	inferiore a 69 anni e 6 mesi
10% dei "premi di riferimento"	maggiore o uguale a 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi
2% dei "premi di riferimento"	maggiore o uguale a 79 anni e 6 mesi

I **"premi di riferimento"** sono pari al totale dei premi versati, diminuito dell'importo lordo pagato per ogni operazione di riscatto parziale (→ art. 31) e servizio opzionale "Decumulo" (→ art. 16).

Se sono sottoscritti più contratti BG STILE LIBERO 50 Plus 2.0 e/o BG STILE LIBERO 40 PLUS e/o BG STILE LIBERO 50 PLUS e/o BG STILE LIBERO 2.0 *Promotion* e/o BG OLTRE con lo stesso assicurato, la soglia massima di Euro 150.000 è ripartita tra i singoli contratti in proporzione ai premi di riferimento versati su ciascuno di essi.

CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 22 - Persone non assicurabili

Assicurazione principale

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto hanno un'età inferiore a 18 anni e almeno pari a 88 anni e 6 mesi.

Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF"

Non sono assicurabili le persone che alla sottoscrizione del contratto o alla data di decorrenza di ciascun premio unico aggiuntivo (anche derivante dal servizio opzionale "Accumulo") hanno un'età almeno pari a 79 anni e 6 mesi.

Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"

Si applicano gli stessi limiti di età previsti per l'assicurazione principale.

CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 23 - Esclusioni e limitazioni

Assicurazione principale

L'assicurazione vale per qualunque causa di decesso, con le seguenti esclusioni e limitazioni in relazione alle maggiorazioni del capitale assicurato in caso di decesso (→ artt. 7, 20 e 21).

Esclusioni

È escluso ai fini delle maggiorazioni del capitale assicurato il decesso causato da:

- **malattie o lesioni che sono la conseguenza diretta o indiretta di stati patologici o condizioni morbose che si sono manifestati, o sono stati diagnosticati, sottoposti ad accertamenti o curati prima dell'entrata in vigore del contratto;**
- delitto doloso del contraente o del beneficiario;
- partecipazione dell'assicurato a delitti dolosi;
- partecipazione attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di ter-

- rorismo, disordine civile, tumulto popolare, operazioni militari;
- partecipazione non attiva dell'assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, o guerra civile, se
 - l'assicurato si trova già nel territorio interessato dagli atti di guerra e il decesso avviene dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità;
 - al momento dell'arrivo dell'assicurato in un paese dove c'è una situazione di guerra o similari.
 - eventi causati da armi nucleari, incidenti nucleari o esposizione alle relative radiazioni;
 - guida di veicoli e natanti a motore senza patente specifica; l'assicurazione è attiva se la patente è scaduta da non più di 6 mesi;
 - uso e guida di mezzi subacquei;
 - incidente di volo, se l'assicurato è a bordo di mezzi non autorizzati al volo o con pilota senza specifico brevetto; in ogni caso è esclusa l'assicurazione se l'assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;
 - suicidio, se avviene nei primi 2 anni di assicurazione o nei primi 12 mesi di eventuale riattivazione;
 - infortuni e/o malattie intenzionalmente procurati o dovuti/correlati a stato di ubriachezza e/o ad abuso di sostanze alcoliche, nonché quelli conseguenti ad uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili. Si considera stato di ubriachezza la presenza di valori di alcol nel sangue uguali o superiori a 150 mg/dl. Si ritiene che una persona faccia abuso di alcol quando il suo consumo di alcol giornaliero supera le 6 unità. Corrispondono ad un'unità di alcol rispettivamente le seguenti quantità, secondo il tipo di bevanda alcolica: vino 1 bicchiere 125 ml; birra a gradazione normale 1/2 pinta 300 ml; superalcolico 1 bicchierino 30 ml;
 - partecipazione a corse di velocità e relativi allenamenti, con qualsiasi mezzo a motore;
 - pratica di attività sportive professionistiche;
 - pratica a livello agonistico di arti marziali e lotta come: pugilato, kickboxing, maui thai, wrestling, arti marziali, cagefighting e MMA (mixed martial arts);
 - pratica del paracadutismo o di sport aerei in genere;
 - pratica delle seguenti attività sportive:
 - immersioni subacquee non in apnea superiori ai 40 m; immersioni subacquee in grotte, relitti, caverne;
 - scalate oltre il terzo grado, sci alpinismo, sci o snowboard acrobatico e/o estremo, sci fuoripista; speleologia;
 - torrentismo; tuffi da altezza superiore i 10 metri; nuoto in mare aperto;
 - surf, sci d'acqua, windsurfing, boardsailing, kitesurfing, moto d'acqua o altri sports acquatici praticati non a livello dilettantistico;
 - vela transoceanica;
 - sport estremi;
 - attività professionale pericolosa che comporti:
 - contatti con materie esplosive, venefiche, chimiche od elettriche;
 - attività di rimozione, bonifica, smaltimento dell'amianto;
 - lavori su impalcature o ponteggi di altezze superiori a 15 m;
 - lavori nel sottosuolo o in mare aperto;
 - l'appartenenza a forze armate, forze dell'ordine, corpi armati dello Stato, corpo dei Vigili del Fuoco, corpi di protezione civile ad esclusione del normale lavoro amministrativo d'ufficio;
 - aviazione;
 - attività subacquea in genere;
 - guardia giurata;
 - guida di veicoli superiori a 35 q di peso, operatori di pala meccanica.

In questi casi, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione delle maggiorazioni.

Limitazioni

Nei primi 6 mesi dall'entrata in vigore (cosiddetto "periodo di carenza") la prestazione è attiva solo in caso di decesso per conseguenza diretta di:

- infortunio avvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura, fatta eccezione per quanto indicato nelle Esclusioni, intendendo per infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produce lesioni corporali oggettivamente constatabili, che hanno come conseguenza il decesso;
- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo l'entrata in vigore della copertura: tifo, paratifo, tetano, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale epidemica, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A, B e C, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica; inoltre shock anafilattico (malattia non infettiva) sopravvenuto dopo l'entrata in vigore della copertura.

Nel periodo di carenza, in caso di decesso per altre cause, Genertellife paga la prestazione in caso di decesso senza corresponsione delle maggiorazioni.

Assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze in OICR ed ETF"

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili.

Assicurazione complementare "Maggiorazione in caso di morte per infortunio"

Si applicano le stesse esclusioni e limitazioni previste per l'assicurazione principale in quanto compatibili.

L'assicurazione complementare non opera se:

- le lesioni hanno influito su condizioni fisiche o patologiche dell'assicurato preesistenti o sopravvenute, o sulla loro evoluzione;
- il decesso si verifica oltre un anno dal giorno delle lesioni.

CHE OBBLIGHI HO? QUALI OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 24 - Dichiarazioni

Le dichiarazioni del contraente e dell'assicurato devono essere **veritiere, esatte e complete**. L'inesattezza della "Dichiarazione di buona salute" può comportare il diritto di Genertellife di rifiutare il pagamento della "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze".

L'inesatta indicazione dell'età dell'assicurato può comportare la rettifica delle prestazioni (ossia il loro ricalcolo sulla base dell'età corretta) o l'eventuale risoluzione del contratto.

Il contratto è soggetto alle imposte sulle assicurazioni in vigore in Italia, sulla base della dichiarazione di residenza/domicilio o sede in Italia fatta dal contraente al momento della sottoscrizione.

Il contraente si impegna a comunicare entro 30 giorni a Genertellife lo spostamento di residenza, di domicilio o di sede in un altro stato dell'Unione Europea. In caso di inadempimento, il contraente è responsabile per ogni eventuale danno causato a Genertellife, ad esempio a seguito di contestazioni fiscali da parte dello Stato di nuova residenza/domicilio.

Il contraente deve compilare e firmare le sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S., per la raccolta di informazioni sulla sua eventuale cittadinanza americana o residenza fiscale estera.

Nel corso della durata del contratto il contraente deve comunicare a Genertellife, al più presto e in forma scritta, ogni cambiamento che incida sulle informazioni fornite. Genertellife comunque, a norma di legge, verifica eventuali variazioni relative alle sezioni F.A.T.C.A. e C.R.S. anche al fine di effettuare eventuali

comunicazioni previste dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 25 - Richieste di pagamento a Genertellife

Tutte le richieste di pagamento devono essere inviate in forma scritta a Genertellife (al seguente indirizzo: Via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto-TV), accompagnate da:

- documenti necessari per verificare l'obbligo di pagamento e per individuare gli aventi diritto (contraente in caso di riscatto/recesso e beneficiari in caso di decesso dell'assicurato);
- documento di identità e codice fiscale del richiedente;
- coordinate bancarie (codice IBAN), sottoscritte da tutti i beneficiari della polizza, su cui effettuare il bonifico;
- in caso di beneficiari minorenni o incapaci, dichiarazione del giudice tutelare che indichi la persona autorizzata all'incasso.

Le informazioni per la redazione della richiesta di pagamento in caso di decesso dell'assicurato si possono trovare sul sito internet **www.bgvita.it**.

Per le richieste di **recesso** vedasi l'articolo 30.

Documenti necessari per **pagamenti per decesso dell'assicurato (in originale o in copia conforme all'originale)**:

- certificato di morte o, se gli aventi diritto sono gli eredi, autocertificazione sottoscritta da un erede attestante il decesso dell'assicurato. L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (redatta in conformità all'art. 21 c. 2 del D.P.R. 445/2000, cioè con firma autenticata da un pubblico ufficiale), da cui risulti:
 - se il contraente, quando è anche assicurato, ha lasciato o meno testamento,
 - che il testamento pubblicato è l'ultimo, è valido e non è stato impugnato,
 - l'indicazione degli eredi legittimi e testamentari del contraente, se i beneficiari in caso di decesso sono indicati in modo generico;
- copia conforme del verbale di pubblicazione del testamento olografo o dell'atto di registrazione del testamento pubblico;
- relazione medica sulle cause e circostanze del decesso;
- relazione del medico curante sulle condizioni di salute e sulle abitudini di vita dell'assicurato, e ulteriore documentazione eventualmente richiesta da Genertellife se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie, come per esempio:
 - cartelle cliniche di ricoveri per un periodo compatibile con il normale decorso della patologia rilevata dal medico curante,
 - esami clinici,
 - verbale del Servizio di Emergenza-Urgenza Sanitaria (es. 118),
 - verbale dell'autopsia se eseguita,
 - se il decesso è per una causa diversa dalla malattia: verbale dell'autorità competente giunta sul luogo dell'evento e, in caso di procedimento penale, copia degli atti più significativi.

Documenti necessari per **pagamenti per riscatto**:

- autocertificazione di esistenza in vita o documento che dimostri che l'assicurato è ancora in vita (se l'assicurato non coincide con il contraente). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione;
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del contraente oppure firma del Consulente Finanziario di Banca Generali (comprensiva del codice identificativo) sulla richiesta di riscatto;

- altra documentazione se il caso specifico presenta particolari esigenze istruttorie.

Genertellife esegue i pagamenti entro i seguenti termini, decorrenti dal ricevimento della documentazione completa:

- 20 giorni, per recesso e riscatto;
- 30 giorni, per decesso dell'assicurato.

Dopo tali termini sono dovuti gli interessi legali.

QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 26 - Limiti e mezzi di versamento del premio

Premio unico iniziale:	importo minimo Euro 20.000 importo massimo inferiore a Euro 1.500.000
Premi unici aggiuntivi:	importo minimo Euro 1.500
Premi complessivi investiti nelle gestioni separate:	importo massimo Euro 2.000.000
Premio versato in ciascun OICR/ETF:	importo minimo Euro 500.

I premi unici aggiuntivi sono possibili solo dopo la data di decorrenza e a condizione che siano concluse operazioni che il contraente o Genertellife hanno disposto prima.

I premi (unico iniziale o unici aggiuntivi) possono essere versati con le seguenti modalità:

- bonifico bancario su conto corrente intestato a Genertellife;
- addebito su conto corrente bancario presso Banca Generali;
- assegno bancario intestato a Genertellife, con clausola di intrasferibilità;
- assegno circolare intestato a Genertellife, con clausola di intrasferibilità;
- bonifico bancario generato da disinvestimento Fondo/Polizza presso Banca Generali/Genertellife (solo per il versamento del premio unico iniziale).

In caso di attivazione del servizio opzionale "Accumulo" è previsto il versamento dei premi unici aggiuntivi programmati esclusivamente per mezzo di autorizzazione permanente di addebito su conto corrente (SDD).

Non è possibile versare i premi in contanti.

Le richieste di premi unici aggiuntivi possono essere inoltrate a Genertellife solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.

QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE

Art. 27 - Durata

Il contratto è "a vita intera", cioè la sua durata va dalla data di decorrenza del contratto indicata in polizza al decesso dell'assicurato. Eventuali operazioni (es. versamento di premi) successive al decesso sono nulle.

La durata delle assicurazioni complementari coincide con la durata del contratto; tuttavia l'assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF" cessa a partire dai 79 anni e 6 mesi dell'assicurato.

Art. 28 - Conclusione ed entrata in vigore del contratto

Conclusione

Il contratto è concluso nel momento in cui il contraente abbia sottoscritto la proposta di assicurazione sottoscritta anche da Genertellife.

Entrata in vigore

Il contratto entra in vigore, se è stato versato il premio unico iniziale, alle ore 24 della data di decorrenza del contratto indicata in polizza, successiva a quella di conclusione del contratto.

Se l'assicurato decede nel periodo che intercorre tra la sottoscrizione della proposta di assicurazione e la data di decorrenza del contratto, Genertellife restituisce il premio versato, dopo che le sono stati consegnati il modulo di proposta di assicurazione, il certificato/autocertificazione di morte e la dichiarazione di successione del contraente se coincidente con l'assicurato.

Art. 29 - Modifica delle condizioni contrattuali

Nel periodo di validità del contratto, Genertellife si riserva la facoltà di modificare unilateralmente le clausole e le condizioni che disciplinano il contratto stesso, con le modalità ed entro i limiti di legge in materia di modifica unilaterale del contratto, qualora la modifica si renda necessaria, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per razionalizzare le modalità operative di erogazione del servizio o per efficientare i processi informatici legati alla sicurezza dei dati. Le relative comunicazioni di modifica sono validamente effettuate da Genertellife per iscritto, con indicazione del motivo e della data di decorrenza della modifica, con preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di decorrenza comunicata.

Se la modifica risulta sfavorevole al contraente, Genertellife informa il contraente stesso del suo diritto di recedere dal contratto con comunicazione scritta che Genertellife deve ricevere entro la suddetta data di decorrenza della modifica.

In tal caso, il contratto si intende risolto e al contraente è riconosciuto un importo pari al valore del contratto (→ art. 6) nel giorno di riferimento (→ art. 10).

Se il contraente non manifesta validamente la volontà di recedere dal contratto entro il termine previsto, le modifiche comunicategli si intendono approvate.

Le parti convengono che nel contratto vengano automaticamente recepite tutte le modifiche della normativa di carattere legislativo e regolamentare che dovessero intervenire tempo per tempo. Le clausole contrattuali interessate da tali modifiche si intendono automaticamente abrogate e sostituite, con la stessa data di decorrenza dell'entrata in vigore, dalle disposizioni di legge o di regolamento che hanno provocato tale modifica.

COME POSSO RECEDERE DAL CONTRATTO?

Art. 30 - Recesso

Il contraente può recedere **entro 30 giorni** dalla conclusione del contratto, inviando una lettera raccomandata a Genertellife S.p.A., al seguente indirizzo: via Marocchessa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Dalla data di ricevimento della lettera raccomandata, il contraente e Genertellife sono liberi da ogni obbligo contrattuale.

Genertellife rimborsa al contraente i premi versati, diminuiti di imposte.

Il rimborso avviene entro 20 giorni dal ricevimento della lettera raccomandata di recesso, previa consegna della polizza, con le eventuali appendici.

SONO PREVISTI RISCATTI? **SI** **NO**

Art. 31 - Riscatto

Il contraente può chiedere il riscatto totale o parziale dell'assicurazione, inviando una comunicazione scritta a Genertellife, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto - TV (in caso di riscatto parziale, solo tramite un Consulente Finanziario di Banca Generali S.p.A.), se:

- l'assicurato è ancora in vita;
- è trascorso almeno un anno dalla decorrenza del contratto;
- sono concluse eventuali operazioni precedentemente disposte dal contraente o da Genertellife.

Riscatto totale

Estingue il contratto e lo priva di ogni ulteriore effetto dalla data della richiesta.

L'importo di riscatto corrisponde al valore del contratto (→ art. 6), calcolato nel giorno di riferimento previsto per il riscatto (→ art. 10) al netto di:

- commissione di gestione sugli OICR/ETF,
- costo delle assicurazioni complementari, determinati (→ art. 32) fino al giorno di riferimento previsto per il riscatto.

Riscatto parziale

Il riscatto parziale può essere richiesto:

- a) indicando l'importo da riscattare;
- b) indicando le percentuali che si desidera disinvestire.

Se è stato attivato il Servizio opzionale "Ribilancia" e non si è ancora concluso il periodo di durata dell'investimento progressivo in quote (→ art. 19), l'unica modalità di richiesta prevista è quella descritta alla precedente lettera a).

Tale operazione è eseguita, così come il riscatto totale, nel giorno di riferimento e al netto della commissione di gestione e del costo delle assicurazioni complementari.

a) Riscatto per importo

L'importo da riscattare è disinvestito dalle gestioni separate e dai singoli OICR ed ETF collegati al contratto in proporzione al peso di ciascuna componente sul valore del contratto alla data di predisposizione dell'ordine di disinvestimento.

Il numero di quote assicurate disinvestite per ogni OICR è determinato dividendo l'importo sopra definito per il prezzo di riferimento (→ art. 9) rilevato nel giorno di riferimento per il riscatto.

Il numero di quote assicurate disinvestite per ciascun ETF è determinato dividendo l'importo sopra definito, ridotto di una percentuale pari al costo di negoziazione (→ art. 32), per il prezzo di riferimento (→ art. 9) della quota rilevato nel giorno lavorativo precedente il giorno di riferimento per il riscatto.

La differenza tra:

- il controvalore delle quote di OICR vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed il controvalore delle quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita ed al netto del costo di negoziazione (→ art. 32) e l'importo disinvestito dalle gestioni separate
- e
- l'importo richiesto dal contraente,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute e/o di gestioni separate disinvestite è maggiore dell'importo di riscatto richiesto dal contraente stesso):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è attribuita al capitale assicurato in gestione separata;

se negativa (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute e/o di gestioni separate disinvestite è minore dell'importo di riscatto richiesto dal contraente stesso):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in gestione separata.

b) Riscatto per percentuali

Il contraente può chiedere il riscatto parziale indicando le percentuali di gestione separata e/o singolo OICR ed ETF che desidera disinvestire, in modo tale che l'investimento finale rispetti le "regole generali di investimento" (→ art. 2).

L'investimento finale:

- nelle gestioni separate, è calcolato come somma del capitale in Euro e in Dollaro U.S.A., quest'ultimo convertito in Euro secondo il tasso di cambio (→ art. 11);
- in OICR ed ETF, è calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di riferimento disponibile al momento della richiesta di riscatto parziale.

Genertellife non dà seguito alla richiesta di riscatto parziale se a seguito dell'attività di salvaguardia (→ art. 12) o di monitoraggio (→ art. 13) uno o più OICR o ETF interessati dall'operazione non sono più collegati al contratto.

Dopo il riscatto parziale, il contratto rimane in vigore per le prestazioni residue.

Riscatto automatico del contratto

Se il valore di riscatto totale del contratto è inferiore o uguale all'imposta di bollo, Genertellife può risolvere unilateralmente il contratto, trattenendo l'importo da versare come imposta di bollo.

QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

Art. 32 - Costi

Costi applicati ai premi

Non previsti.

Costi per switch

Switch	
prime 6 operazioni per ogni anno di contratto	gratuite
ogni successiva operazione per ogni anno di contratto	€ 50

Esempio

Data decorrenza contratto: 29/03/2024;
Switch n°1: 18/04/2024 → costo Euro 0,00;
Switch n°2: 09/05/2024 → costo Euro 0,00;
Switch n°3: 18/07/2024 → costo Euro 0,00;
Switch n°4: 25/09/2024 → costo Euro 0,00;
Switch n°5: 08/11/2024 → costo Euro 0,00;
Switch n°6: 19/12/2024 → costo Euro 0,00;
Switch n°7: 29/01/2025 → costo Euro 50,00;
Switch n°8: 18/02/2025 → costo Euro 50,00;
Switch n°1: 01/04/2025 → costo Euro 0,00.

Commissione di gestione sugli OICR/ETF

La commissione di gestione è così regolata:

- si applica, per l'attività di salvaguardia e monitoraggio (→ artt. 12 e 13) e per i servizi di amministrazione e gestione del contratto, sulla parte di investimento in OICR ed ETF;
- è calcolata ogni giorno sul controvalore delle quote di ciascun OICR ed ETF;
- è prelevata nel giorno di riferimento (→ art. 10), ad agosto e dicembre, riducendo il numero di quote attribuite al contratto:
 - l'importo prelevato ad agosto si riferisce al periodo dal 1° dicembre dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno del prelievo;
 - l'importo prelevato a dicembre si riferisce al periodo dal 1° luglio al 30 novembre dell'anno del prelievo.
- il prelievo è effettuato da ciascun OICR ed ETF associato al contratto nel giorno di riferimento, in proporzione al peso di ciascun OICR/ETF sul valore dell'investimento totale in OICR ed ETF.

La commissione di gestione varia in funzione del saldo tra premi versati e riscatti parziali pagati risultante all'inizio di ciascun trimestre solare secondo le tabelle di seguito riportate:

- fino al primo trimestre solare successivo al secondo anniversario di polizza:

	Saldo tra premi versati e riscatti parziali pagati		
	Fino a Euro 100.000 esclusi	Da Euro 100.000 a Euro 500.000 esclusi	Da Euro 500.000
Linea SMART/ Extra/ETF	2,10%	1,90%	1,70%

- successivamente:

	Saldo tra premi versati e riscatti parziali pagati		
	Fino a Euro 100.000 esclusi	Da Euro 100.000 a Euro 500.000 esclusi	Da Euro 500.000
Linea SMART/ Extra/ETF	2,30%	2,10%	1,90%

Costo di negoziazione ETF

Per ogni operazione di investimento o disinvestimento di quote relative agli ETF, è applicato un costo, pari allo 0,065% del controvalore delle quote stesse calcolato sulla base del prezzo di acquisto o del prezzo di vendita (→ art. 9).

Costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari

Tale costo:

- per la parte di investimento relativo alle gestioni separate, è pari allo 0,10% annuo compreso nel valore trattenuto dal rendimento delle gestioni stesse;
- per la parte di investimento in OICR ed ETF, è calcolato e prelevato con le medesime modalità previste per la commissione di gestione, e varia in funzione dell'età dell'assicurato alla data di versamento di ciascun premio (unico, aggiuntivo o **relativo al servizio "Accumulo"**) e dell'attivazione, ove facoltativa, dell'assicurazione complementare "Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF" secondo la seguente tabella:

Maggiorazioni	Età dell'assicurato alla data di versamento		
	Da 18 anni e inferiore a 69 anni e 6 mesi	Da 69 anni e 6 mesi e inferiore a 79 anni e 6 mesi	Da 79 anni e 6 mesi
Maggiorazione della assicurazione principale in funzione dell'età dell'assicurato al momento del decesso	Obbligatoria		
Maggiorazione in caso di morte da infortunio	Obbligatoria		
Maggiorazione morte in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF	Obbligatoria	Facoltativa	Non sottoscrivibile
Costo complessivo annuo	0,15%	0,40% se presente la maggiorazione facoltativa; 0,05% se assente la maggiorazione facoltativa	0,05%

Il costo complessivo annuo è dato quindi dalla media delle aliquote attribuite ad ogni singolo premio versato, calcolata in base agli importi di ciascun premio. L'aggiornamento dell'aliquota avviene all'inizio di ciascun trimestre solare. Tale costo viene corrisposto da parte del contraente mediante un piano di decumulo finanziario con periodicità di pagamento annuale a favore del contraente stesso che contestualmente si impegna sin d'ora ad assegnare a Genertellife tali somme quale pagamento del premio di rischio dovuto dal contraente per il periodo di riferimento.

Con riferimento alle somme derivanti da eventuali premi unici aggiuntivi, al fine di garantire nel tempo un'adeguata valutazione dei rischi assunti, Genertellife si riserva in qualsiasi momento la possibilità di comunicare le nuove condizioni di accessibilità all'assicurazione complementare "Maggiorazione morte

in caso di minusvalenze dell'investimento in OICR ed ETF”.

La differenza tra:

- il controvalore delle quote di OICR vendute, calcolato sulla base dei prezzi di riferimento ed il controvalore delle quote di ETF vendute, calcolato sulla base dei prezzi di vendita ed al netto del costo di negoziazione

e

- l'importo della commissione di gestione e del costo delle assicurazioni complementari,

se positiva (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è maggiore dell'importo della commissione di gestione e del costo delle coperture complementari):

- accresce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il valore del capitale in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è attribuita al capitale assicurato in gestione separata;

se negativa (cioè il controvalore delle quote di OICR e/o ETF vendute è minore dell'importo della commissione di gestione e del costo delle coperture complementari):

- diminuisce il capitale assicurato in Euro, in presenza della gestione separata Ri.Attiva BG, o in sua assenza il capitale assicurato in Dollaro U.S.A., dal momento che tale differenza è prelevata dal capitale assicurato in gestione separata.

Costo sul rendimento delle gestioni separate

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale assicurato (comprensivo del costo per la maggiorazione dell'assicurazione principale e per le assicurazioni complementari, pari allo 0,10%)

fino alla seconda ricorrenza annuale del contratto è il minore tra:

- il rendimento della gestione separata diminuito di 2,00%, con un minimo dello 0,10%
- e l' 1,40%

successivamente alla seconda ricorrenza annuale del contratto è pari all'1,40%

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale residuo (in caso di Opzione Piano programmato)

fino alla seconda ricorrenza annuale del contratto è il minore tra:

- il rendimento della gestione separata diminuito di 2,00%, con un minimo dello 0,00%
- e l' 1,30%

successivamente alla seconda ricorrenza annuale del contratto è pari all'1,30%

Se il rendimento delle gestioni separate supera il 4%, il valore trattenuto è aumentato dello 0,01% in valore assoluto per ogni decimo di punto di rendimento lordo della gestione separata superiore al 4,00%.

**Esempio di applicazione del costo sul rendimento della gestione separata:**

Data di decorrenza del contratto: 01/12/2023

Prima ricorrenza annuale: 01/12/2024

Seconda ricorrenza annuale: 01/12/2025

1ª rivalutazione (01/01/2024)

Rendimento: 2,20%

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale assicurato: 0,20% ($2,20\% - 2,00\% = 0,20\%$ → valore minore tra 0,10% e 1,40%)

Misura annua di rivalutazione: 2,00% ($2,20\% - 0,20\%$) applicata in proporzione al tempo trascorso dalla data di decorrenza fino al 01/01/2024

2ª rivalutazione (01/01/2025)

Rendimento: 2,20%

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale assicurato: 0,20% ($2,20\% - 2,00\% = 0,20\%$ → valore minore tra 0,10% e 1,40%)

Misura annua di rivalutazione: 2,00% ($2,20\% - 0,20\%$) applicata per un anno intero

3ª rivalutazione (01/01/2026)

Rendimento: 2,20%

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale assicurato fino alla seconda ricorrenza annuale (01/12/2025): 0,20% ($2,20\% - 2,00\% = 0,20\%$ → valore minore tra 0,10% e 1,40%)

Misura annua di rivalutazione: 2,00% ($2,20\% - 0,20\%$) applicata in proporzione al tempo trascorso dal 01/01/2025 fino al 01/12/2025

Valore trattenuto per la rivalutazione del capitale assicurato successivamente alla seconda ricorrenza annuale: 1,40%

Misura annua di rivalutazione: 0,80% ($2,20\% - 1,40\%$) applicata in proporzione al tempo trascorso dal 02/12/2025 fino al 01/01/2026

ALTRE DISPOSIZIONI APPLICABILI AL CONTRATTO**Art. 33 - Beneficiario**

Il contraente indica il beneficiario; può modificare l'indicazione in ogni momento, comunicandola in forma scritta a Genertellife, Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto -TV, o per testamento.

L'indicazione non può essere modificata:

- dopo che contraente e beneficiario hanno dichiarato in forma scritta a Genertellife, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo il decesso del contraente;
- dopo che, deceduto l'assicurato, il beneficiario ha comunicato in forma scritta a Genertellife di volersi avvalere del beneficio (oppure nel caso di esercizio dell'opzione Piano programmato, dopo che il beneficiario ha ricevuto e dato quietanza del primo pagamento).

In questi casi ogni variazione che influisce sui diritti del beneficiario ne richiede l'assenso scritto.

Diritto proprio del beneficiario

Il beneficiario acquisisce un diritto proprio alle prestazioni dell'assicurazione¹. Quanto gli viene pagato a seguito del decesso dell'assicurato non rientra nell'asse ereditario.

¹ Art. 1920 del Codice civile.

Art. 34 - Conversione del capitale assicurato in rendita

Genertellife si riserva di offrire al contraente che la prestazione in caso di decesso oppure il riscatto siano pagati in forma di rendita sulla vita dell'assicurato anziché di capitale.

Art. 35 - Cessione, pegno e vincolo

Il contraente può cedere ad altri il contratto, darlo in pegno e vincolare le prestazioni, presentando autocertificazione di esistenza in vita dell'assicurato, se diverso dal contraente (e, in caso di cessione, dal cessionario, cioè chi beneficia della cessione). L'autocertificazione deve contenere l'autorizzazione a Genertellife a effettuare le opportune verifiche presso la Pubblica Amministrazione.

Questi atti sono efficaci nei confronti di Genertellife solo se annotati su appendice.

In caso di pegno o vincolo, ogni operazione che riduce il valore del contratto (es. riscatto) richiede l'assenso scritto del pignoratario (chi beneficia del pegno) o vincolatario (chi beneficia del vincolo).

Art. 36 - Non pignorabilità e non sequestrabilità

Nei limiti di legge² le somme dovute da Genertellife al contraente o al beneficiario non possono essere pignorate né sequestrate.

Art. 37 - Rinvio a norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 38 - Foro competente

Per le controversie relative al contratto, il Foro competente può essere esclusivamente quello della sede, o del luogo di residenza o di domicilio del contraente o del beneficiario o di loro aventi causa (cioè chi acquisisce un diritto che prima spettava ad altri).

Per queste controversie, l'azione giudiziale è possibile dopo aver tentato la mediazione depositando un'istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice competente per territorio di cui al comma precedente³.

Le istanze di mediazione nei confronti di Genertellife devono essere inoltrate per iscritto a:

Genertellife S.p.A. - Unità Affari Legali,
Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto (TV).

Art. 39 - Clausola di inoperatività della copertura per sanzioni internazionali

Genertellife non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa o pagare la prestazione espone Genertellife S.p.A. a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

² Art. 1923 del Codice civile.

³ Artt. 4 e 5 del D.Lgs. 4.3.2010, così come modificato dalla Legge 9.8.2013 n. 98

Regolamento della Gestione Separata Ri.Attiva BG

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Attiva BG (la Gestione Separata). La Gestione Separata è riservata alla clientela intermediata da Banca Generali S.p.A.
2. La Gestione Separata è denominata in Euro.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione Separata e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento. Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità. In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento IVASS 26 ottobre 2016, n. 30 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

L'Euro è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei criteri previsti


dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle condizioni di assicurazione.



Regolamento della Gestione Separata “Ri.Alto \$”

1. Il presente Regolamento disciplina il portafoglio di investimenti, gestito separatamente dagli altri attivi detenuti dalla Società, denominato Ri.Alto\$ (la Gestione Separata).
2. La Gestione Separata è denominata in Dollaro Statunitense.
3. Il periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento decorre dal 1° novembre dell'anno precedente al 31 ottobre dell'anno di revisione contabile.
4. La Società, nella gestione del portafoglio, attua una politica d'investimento prudente orientata verso titoli mobiliari di tipo obbligazionario che mira a massimizzare il rendimento nel medio e lungo termine mantenendo costantemente un basso livello di rischiosità del portafoglio e perseguendo la stabilità dei rendimenti nel corso del tempo. La scelta degli investimenti è determinata sulla base della struttura degli impegni assunti nell'ambito dei contratti assicurativi collegati alla Gestione e dall'analisi degli scenari economici e dei mercati di investimento. Nel breve termine, e nel rispetto di tali criteri, è comunque possibile cogliere eventuali opportunità di rendimento.

Le principali tipologie di investimento in cui vengono investite le risorse sono: obbligazionario, immobiliare e azionario, come di seguito specificato; l'investimento potrà anche essere indiretto attraverso l'utilizzo di OICR armonizzati.

Investimenti obbligazionari

L'investimento in strumenti obbligazionari, prevalentemente con rating investment grade, punta ad una diversificazione per settori, emittenti, scadenze e a garantire un adeguato grado di liquidabilità.

In questo ambito sono ricompresi anche strumenti di breve e brevissimo termine quali depositi bancari, pronti contro termine o fondi monetari.

Investimenti immobiliari

La gestione degli investimenti potrà comprendere attività del comparto immobiliare, inclusi i fondi comuni di investimento, le azioni e le quote di società del medesimo settore.

Investimenti azionari

Gli investimenti in strumenti finanziari di tipo azionario sono effettuati prevalentemente in titoli quotati nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti e regolarmente funzionanti. La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull'analisi di dati macroeconomici (tra i quali ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento nel mercato).

Vi è anche la possibilità di investire in altri strumenti finanziari.

Nella gestione degli investimenti, la Società si attiene ai seguenti limiti:

Investimenti obbligazionari	massimo 100%
Investimenti immobiliari	massimo 40%
Investimenti azionari	massimo 35%
Investimenti in altri strumenti finanziari	massimo 10%

Possono essere effettuati, inoltre, investimenti in strumenti finanziari derivati nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa di settore.

Possono infine essere effettuati investimenti in attivi emessi dalle controparti di cui all'art. 5 del Regolamento ISVAP 27 maggio 2008, n. 25 nel limite complessivo massimo del 20% dell'attivo della Gestione Separata. In tale limite non rientrano gli investimenti in strumenti collettivi di investimento mobiliare o immobiliare istituiti, promossi o gestiti dalle controparti sopra citate per i quali la normativa di riferimento o i relativi regolamenti di gestione non consentano di effettuare operazioni potenzialmente suscettibili di generare conflitti di interesse con società del gruppo di appartenenza della SGR oltre il limite del 20% del patrimonio dell'OICR.

Il Dollaro Statunitense è la principale valuta dei titoli presenti nella Gestione Separata. Nel rispetto dei


criteri previsti dalla normativa di settore è possibile l'utilizzo di titoli in altre valute, mantenendo un basso livello di rischio.

5. Il valore delle attività della Gestione Separata non potrà essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
6. Sulla Gestione Separata possono gravare unicamente le spese relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
7. Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi riconducibili al patrimonio della Gestione Separata.
8. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione annuale, è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione Separata stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione oltre che dagli utili e dai proventi di cui al precedente paragrafo 7. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese di cui al precedente paragrafo 6 effettivamente sostenute ed al lordo delle ritenute di acconto fiscale. Gli utili e le perdite da realizzo sono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma della giacenza media nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

9. La Gestione Separata è annualmente sottoposta a certificazione da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito registro previsto dalla normativa vigente.
10. Il presente Regolamento potrà essere modificato per essere adeguato alla normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di modifiche meno favorevoli per il contraente.
11. La Gestione Separata potrà essere oggetto di fusione o scissione con altre gestioni separate costituite dalla Società aventi caratteristiche simili e politiche di investimento omogenee. La eventuale fusione o scissione perseguirà in ogni caso l'interesse dei contraenti e non comporterà oneri aggiuntivi a carico di questi ultimi.
12. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.



Informativa sugli obblighi di cui al D. Lgs. n° 231 del 21 Novembre 2007 e s.m.i. (antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo)

Gentile cliente, le dichiarazioni richieste ai sensi del D.Lgs. 231/2007 e s.m.i e relativi regolamenti attuativi sono raccolte per adempiere a specifici obblighi di legge ed hanno lo scopo di permettere alla Società di verificare che il contratto di assicurazione che Lei sta per sottoscrivere o l'operazione connessa a tale tipo di contratto non persegua finalità di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il mancato rilascio delle informazioni richieste non ci permetterà di dar corso alla sottoscrizione del contratto o alla diversa operazione richiesta e potrà determinare la risoluzione del rapporto eventualmente in essere. Ricordiamo che il D.Lgs. 231/07 dispone l'obbligo di fornire le informazioni richieste (in particolare, ai fini dell'identificazione del cliente, del beneficiario, dell'esecutore, del titolare effettivo e dell'acquisizione delle informazioni sulla natura e sullo scopo del rapporto o dell'operazione), prevedendo gravi sanzioni per il caso di omesse o false dichiarazioni.

Il trattamento dei dati sarà svolto per le predette finalità anche con strumenti elettronici e solo da personale incaricato in modo da garantire gli obblighi di sicurezza e la loro riservatezza. I dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati ad Autorità e Organi di Vigilanza e Controllo, come per Legge.

OBBLIGHI DEL CLIENTE

Art. 22 del D. Lgs. 231/2007

1. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
2. Per le finalità di cui al presente decreto, le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private ottengono e conservano, per un periodo non inferiore a cinque anni, informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla propria titolarità effettiva e le forniscono ai soggetti obbligati, in occasione degli adempimenti strumentali all'adeguata verifica della clientela.
3. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, sono acquisite, a cura degli amministratori, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dalle scritture contabili e dai bilanci, dal libro dei soci, dalle comunicazioni relative all'assetto proprietario o al controllo dell'ente, cui l'impresa è tenuta secondo le disposizioni vigenti nonché dalle comunicazioni ricevute dai soci e da ogni altro dato a loro disposizione. Qualora permangano dubbi in ordine alla titolarità effettiva, le informazioni sono acquisite, a cura degli amministratori, a seguito di espressa richiesta rivolta ai soci rispetto a cui si renda necessario approfondire l'entità dell'interesse nell'ente. L'inerzia o il rifiuto ingiustificati del socio nel fornire agli amministratori le informazioni da questi ritenute necessarie per l'individuazione del titolare effettivo ovvero l'indicazione di informazioni palesemente fraudolente rendono inesercitabile il relativo diritto di voto e comportano l'impugnabilità, a norma dell'articolo 2377 del codice civile, delle deliberazioni eventualmente assunte con il suo voto determinante. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 120 e 122 TUF, 74 e 77, CAP e 2341-ter del codice civile.
4. Le informazioni di cui al comma 2, inerenti le persone giuridiche private, tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, e successive modificazioni, sono acquisite dal fondatore, ove in vita ovvero dai soggetti cui è attribuita la rappresentanza e l'amministrazione dell'ente, richiedendole al titolare effettivo, individuato ai sensi dell'articolo 20, anche sulla base di quanto risultante dallo statuto, dall'atto costitutivo, dalle scritture contabili e da ogni altra comunicazione o dato a loro disposizione.
5. I fiduciari di trust espressi, disciplinati ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, nonché le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini, purché stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana, ottengono e detengono informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva del trust, o dell'istituto giuridico affine, per tali intendendosi quelle

relative all'identità del costituente o dei costituenti, del fiduciario o dei fiduciari, del guardiano o dei guardiani ovvero di altra persona per conto del fiduciario, ove esistenti, dei beneficiari o classe di beneficiari e delle altre persone fisiche che esercitano il controllo sul trust o sull'istituto giuridico affine e di qualunque altra persona fisica che esercita, in ultima istanza, il controllo sui beni conferiti nel trust o nell'istituto giuridico affine attraverso la proprietà diretta o indiretta o attraverso altri mezzi. I fiduciari di trust espressi e le persone che esercitano diritti, poteri e facoltà equivalenti in istituti giuridici affini conservano tali informazioni per un periodo non inferiore a cinque anni dalla cessazione del loro stato di fiduciari e le rendono prontamente accessibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a) e b). I medesimi fiduciari che, in tale veste, instaurano un rapporto continuativo o professionale ovvero eseguono una prestazione occasionale dichiarano il proprio stato ai soggetti obbligati.

- 5-bis. Per le finalità di cui al presente decreto, si considerano istituti giuridici affini al trust gli enti e gli istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust espressi, anche avuto riguardo alla destinazione dei beni ad uno scopo ed al controllo da parte di un soggetto diverso dal proprietario, nell'interesse di uno o più beneficiari o per il perseguimento di uno specifico fine.
- 5-ter. I soggetti obbligati assicurano che le informazioni di cui al presente articolo, acquisite nell'espletamento delle procedure di adeguata verifica della clientela, siano prontamente rese disponibili alle autorità di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), per l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE

Art. 1, comma 2, lettera dd) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) persone politicamente esposte: le persone fisiche che occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche, nonché i loro familiari o coloro che con i predetti soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:

- 1) sono persone fisiche che occupano o hanno occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la carica di:
 - 1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo, consigliere regionale nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.3 membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
 - 1.4 giudice della Corte Costituzionale, magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.5 membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
 - 1.6 ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
 - 1.7 componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
 - 1.8 direttore generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del servizio sanitario nazionale;
 - 1.9 direttore, vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali;
- 2) sono familiari di persone politicamente esposte:
 - 2.1 i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta, i figli e i loro coniugi nonché le persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili;
- 3) sono soggetti con i quali le persone politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
 - 3.1 le persone fisiche che, ai sensi del presente decreto detengono, congiuntamente alla persona

politicamente esposta, la titolarità effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti d'affari;

- 3.2 le persone fisiche che detengono solo formalmente il controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;

Art. 24 comma 5, lettera c) e comma 6 del D.lgs. 231/2007

5. I soggetti obbligati applicano sempre misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:
(...)
c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salve le ipotesi in cui le predette persone politicamente esposte agiscono in veste di organi delle pubbliche amministrazioni. In dette ipotesi, i soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela commisurate al rischio in concreto rilevato, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), n. 2.
6. I soggetti obbligati, in presenza di un elevato rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo applicano misure di adeguata verifica rafforzata di clienti che, originariamente individuati come persone politicamente esposte, abbiano cessato di rivestire le relative cariche pubbliche da più di un anno. La medesima disposizione si applica anche nelle ipotesi in cui il beneficiario della prestazione assicurativa o il titolare effettivo del beneficiario siano state persone politicamente esposte.

TITOLARE EFFETTIVO E CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLO STESSO

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo, senza che sia necessaria la sua presenza fisica, sulla base dei dati identificativi forniti dal cliente ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs.231/07. All'atto dell'identificazione il cliente deve dichiarare se il rapporto continuativo è instaurato per conto di un altro soggetto e deve fornire tutte le indicazioni necessarie all'identificazione del titolare effettivo. Le operazioni riconducibili a un rapporto continuativo, che soddisfino i requisiti d'importo normativamente previsti, si presumono effettuate per conto del cliente intestatario del rapporto continuativo o dell'eventuale titolare effettivo del rapporto stesso, salva diversa indicazione del cliente. Per ogni singola operazione posta in essere in relazione ad un rapporto continuativo il cliente è tenuto a dichiarare se sia effettuata per conto di titolari effettivi diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo ed a fornire tutte le relative indicazioni necessarie per la loro identificazione. Nel quadro del controllo costante, le imprese valutano eventuali elementi che inducono a ritenere che il cliente stia operando per conto di soggetti diversi da quelli indicati all'atto della costituzione del rapporto continuativo o dell'effettuazione dell'operazione. In relazione alle situazioni concrete, è possibile che vi siano molteplici titolari effettivi; in tali casi, gli adempimenti vanno espletati per ciascun titolare effettivo.

Art. 1, comma 2, lett. pp) del D.Lgs. 231/2007

Nel presente decreto s'intendono per (...) titolare effettivo: la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Art. 20 del D.Lgs. 231/2007

1. Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.
2. Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:
 - a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
 - b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.
3. Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:
 - a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;

- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
4. Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:
 - a) i fondatori, ove in vita;
 - b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
 - c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione.
 5. Qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.
 6. I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo nonché, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo.

OBBLIGO DI ASTENSIONE

Art. 42, co. 1 e 2 del D.Lgs. 231/2007

1. I soggetti obbligati che si trovano nell'impossibilità oggettiva di effettuare l'adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c) (ovvero di identificazione del cliente e del titolare effettivo, verifica dell'identità del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore, acquisizione e valutazione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo), si astengono dall'instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell'articolo 35.
2. I soggetti obbligati si astengono dall'instaurare il rapporto continuativo o eseguire operazioni e pongono fine al rapporto continuativo già in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte società fiduciarie, trust, società anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entità giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non è possibile identificare il titolare effettivo né verificarne l'identità.

SANZIONI PENALI

Art. 55, co. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 231/2007

1. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, falsifica i dati e le informazioni relative al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro. Alla medesima pena soggiace chiunque essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di adeguata verifica ai sensi del presente decreto, in occasione dell'adempimento dei predetti obblighi, utilizza dati e informazioni falsi relativi al cliente, al titolare effettivo, all'esecutore, allo scopo e alla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e all'operazione.
2. Chiunque, essendo tenuto all'osservanza degli obblighi di conservazione ai sensi del presente decreto, acquisisce o conserva dati falsi o informazioni non veritiere sul cliente, sul titolare effettivo, sull'esecutore, sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale e sull'operazione ovvero si avvale di mezzi fraudolenti al fine di pregiudicare la corretta conservazione dei predetti dati e informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE n. 679/2016 del 27 aprile 2016

Utilizzo dei dati a fini contrattuali

La informiamo che i suoi dati personali⁽¹⁾, da Lei forniti o acquisiti da terzi, sono trattati da Genertellife S.p.A. (di seguito anche la Compagnia) quale Titolare, nell'ambito della consulenza e dei servizi assicurativi richiesti o in Suo favore previsti, inclusi i preventivi assicurativi che predisporremo a favore Suo o di terzi da Lei designati/indicati:

- (i) per rilevare i Suoi bisogni, le Sue esigenze assicurative e la Sua propensione al rischio, al fine di prestarle consulenza⁽²⁾;
- (ii) per la proposizione e conclusione del contratto assicurativo e dei servizi e/o prodotti connessi o accessori, e per eseguire i correlati adempimenti normativi (quali ad esempio quelli in materia di anticiclaggio)⁽²⁾;
- (iii) per l'esecuzione dei contratti da Lei stipulati⁽²⁾;
- (iv) per prevenire, individuare e/o perseguire eventuali frodi assicurative⁽²⁾;
- (v) per comunicare i Suoi dati personali a Società che svolgono servizi in outsourcing per conto della Compagnia o per l'esecuzione dei contratti in essere.

La informiamo, inoltre, che il trattamento dei Suoi dati personali per le finalità di cui ai punti (i), (ii), (iii) e (v) è necessario e funzionale all'erogazione dei servizi da parte della Compagnia e/o all'esecuzione dei contratti in essere; necessita del Suo consenso esplicito solo per il trattamento delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, tra cui i dati relativi alla Sua salute, mentre per le finalità di cui alla lettera (iv) il trattamento dei Suoi dati si basa sul legittimo interesse della Compagnia a prevenire e individuare eventuali frodi assicurative e a porre in essere una corretta gestione. La informiamo quindi che per le finalità del trattamento come sopra illustrate sub (i), (ii), (iii) e (v), il conferimento dei dati è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di svolgere le attività richieste e preclude alla Compagnia di assolvere gli adempimenti come previsti dai contratti in essere.

Utilizzo dei dati a fini commerciali e di profilazione commerciale

La informiamo, inoltre, che può autorizzare la Compagnia a trattare i Suoi dati personali da Lei forniti e/o acquisiti da terzi (con esclusione delle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del Regolamento, tra cui i dati relativi alla salute), per utilizzarli per le seguenti ulteriori finalità:

- 1) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalla Compagnia;
- 2) per l'invio di comunicazioni commerciali, compimento di ricerche di mercato e rilevazione di qualità, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza quali email, sms, instant messaging e notifiche via app, relativamente ai prodotti e servizi offerti dalle Società del Gruppo Generali.

Il conferimento dei Suoi dati e del Suo consenso per le finalità sopra indicate sono facoltativi. Il loro mancato rilascio non incide sull'erogazione dei nostri servizi assicurativi.

Diritti dell'interessato

Lei potrà conoscere quali sono i Suoi dati trattati presso la Compagnia e, ove ne ricorrano le condizioni, esercitare i diversi diritti relativi al loro utilizzo (diritto di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione, cancellazione, limitazione al trattamento, alla portabilità, alla revoca del consenso al trattamento, diritto di ottenere una copia dei propri dati laddove questi siano conservati in paesi al di fuori dell'Unione Europea, nonché di ottenere indicazione del luogo nel quale tali dati vengono conservati o trasferiti), nonché opporsi per motivi legittimi ad un loro particolare trattamento e comunque al loro uso a fini commerciali, in tutto o in parte, anche per quanto riguarda l'uso di modalità automatizzate. Quanto precede, rivolgendosi a: unità organizzativa Quality, Genertellife S.p.A., Via Marocchesa, 14, 31021 Mogliano Veneto; e-mail: privacy@genertellife.it oppure al Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile via e-mail a RPD.it@generali.com e/o via posta ordinaria all'indirizzo RPD Generali Italia - Mogliano Veneto, Via Marocchesa 14, 31021.

Tempi di conservazione dei dati

I Suoi dati personali possono essere conservati per periodi di tempo diversi, a seconda della finalità per la quale sono trattati dalla Compagnia, in conformità alla normativa privacy tempo per tempo applicabile, in particolare:

- a) per le finalità contrattuali, per tutta la durata dei rapporti in essere e, in conformità alla normativa vigente per un periodo di 10 anni dal momento della cessazione dell'efficacia del contratto o, in caso di contestazioni, per il termine prescrizione previsto dalla normativa per la tutela dei diritti connessi, fatti salvi in ogni caso periodi di conservazione maggiori previsti da specifiche normative di settore;
- b) per le finalità commerciali e di profilazione, per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o trattati e, comunque, non superiore a 24 mesi dalla data di decorrenza del preventivo richiesto.

Comunicazione dei Dati

I suoi dati non saranno diffusi e saranno trattati con idonee modalità e procedure anche informatizzate, da nostri dipendenti, collaboratori ed altri soggetti anche esterni, designati Responsabili e/o Incaricati del trattamento o, comunque, operanti quali Titolari, che sono coinvolti nella gestione dei rapporti con Lei in essere o che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa, operativa anche all'interno ed al di fuori della UE⁽³⁾.

Trasferimento dei dati all'estero

I Suoi dati potranno essere inoltre comunicati, ove necessario, a soggetti, privati o pubblici, connessi allo specifico rapporto assicurativo o al settore assicurativo e riassicurativo operanti in paesi situati nell'Unione Europea o al di fuori della stessa⁽⁴⁾ alcuni dei quali potrebbero non fornire garanzie adeguate di protezione dei dati (un elenco completo dei Paesi che forniscono garanzie adeguate di protezione dei dati è disponibile nel sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali). In tali casi, il trasferimento dei Suoi dati verrà effettuato nel rispetto delle norme e degli accordi internazionali vigenti, nonché a fronte dell'adozione di misure adeguate (es. clausole contrattuali standard).

Modifiche e aggiornamenti dell'Informativa

Anche in considerazione di futuri cambiamenti che potranno intervenire sulla normativa privacy applicabile, la Compagnia potrà integrare e/o aggiornare, in tutto o in parte, la presente Informativa.

Resta inteso che qualsiasi modifica, integrazione o aggiornamento Le sarà comunicato in conformità alla normativa vigente anche a mezzo di pubblicazione sul sito internet della Compagnia www.bgvita.it.

Il sito **www.bgvita.it** riporta ulteriori notizie in merito alle politiche Privacy della Compagnia, tra cui la policy sull'utilizzo dei cookie tecnici, tra i quali quelli che tracciano le visite al sito dalle differenti fonti per controllarne il corretto funzionamento (per es. dove si interrompe il processo di preventivazione) e per finalità statistiche (le pagine più viste, i device più utilizzati, ecc).

NOTE:

1. La Compagnia tratta le seguenti categorie di dati: dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, dati di polizza, dati fiscali ed estremi di conto corrente bancario, altri dati personali forniti dall'interessato, categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento, dati raccolti da fonti pubbliche (elenchi, registri, documenti pubblici conoscibili da chiunque), dati acquisiti da altri soggetti terzi (società del Gruppo Generali, contraenti, assicurati, aderenti a fondi previdenziali o assistenziali o sanitari, società di informazione commerciale e dei rischi finanziari, società esterne ai fini di ricerche di mercato). In aggiunta, anche su richiesta dell'Autorità Giudiziaria, la Compagnia potrà effettuare trattamenti di dati relativi a condanne penali e reati.
2. A titolo esemplificativo, formulazione delle raccomandazioni personalizzate e/o delle proposte di assicurazione coerenti con i suoi bisogni assicurativi, predisposizione di preventivi e successivi rinnovi, stipulazione di contratti di assicurazione vita, non vita o di previdenza complementare, raccolta dei premi, versamenti aggiuntivi, switch ed altre attività previste dal contratto, liquidazione di sinistri o altre prestazioni, riassicurazione, coassicurazione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore, adempimento di specifici obblighi di legge o contrattuali, gestione e controllo interno, attività statistiche.
3. Si tratta di soggetti facenti parte della cosiddetta "catena assicurativa": contraenti, assicurati; agenti ed altri intermediari di assicurazione, banche, SIM; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; legali e medici fiduciari, attuari, consulenti tecnici, periti, autofficine, centri di demolizione, strutture sanitarie, società di recupero crediti, servizi di interrogazione di banche dati esterne e altri erogatori convenzionati di servizi; società del Gruppo Generali, anche per attività di prevenzione e individuazione delle frodi assicurative, altre società che per nostro conto svolgono servizi di gestione e liquidazione dei sinistri, servizi informatici, telematici, finanziari, amministrativi, di rilevazione della qualità del servizio, di archiviazione, di stampa della corrispondenza e di gestione della posta in arrivo e in partenza, di revisione contabile e certificazione di

bilancio. I dati possono essere comunicati ad organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati o per tutelare i diritti dell'industria assicurativa; alcuni dati possono essere comunicati, per obbligo di legge o regolamento, ad organismi istituzionali quali Autorità Giudiziaria e Forze dell'Ordine, IVASS, Banca d'Italia - UIF, COVIP, CONSOB, CONSAP, UCI, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile, Ministeri della Repubblica, concessionarie per la riscossione dei tributi.

4. Contraenti, assicurati, aderenti a Fondi previdenziali o sanitari, pignoratori, vincolatari; assicuratori, coassicuratori, riassicuratori ed organismi associativi /consortili (ANIA, Mefop, Assoprevidenza) nei cui confronti la comunicazione dei dati è funzionale per fornire i servizi sopra indicati e per tutelare i diritti dell'industria assicurativa, organismi istituzionali ed enti pubblici a cui i dati devono essere comunicati per obbligo normativo.

BG VITA è un marchio commerciale di Genertellife S.p.A. - Sede legale e Direzione Generale via Marocchesa, 14 - 31021 Mogliano Veneto (TV)



Capitale sociale € 168.200.000,00 int. vers. - iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione n. 1.00141 - Codice fiscale e Registro imprese di Treviso-Belluno 00979820321 - partita iva 01333550323 - c.p. 51 - 31021 Mogliano Veneto (TV) p.t. - Società unipersonale appartenente al Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al numero 026, e soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - bgvita@pec.bgvita.it - bgvita@bgvita.it - www.bgvita.it